SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

297ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 23 GIUGNO 1970

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente SPATARO,
indi del Vice Presidente CALEFFI
e del Vice Presidente GATTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . *Pag.* 15619

Seguito della discussione:

« Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio » **(973)**, d'iniziativa del deputato Fortuna e di altri deputati (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

GIRAUDO 15632
MONTINI 15636
TRABUCCHI 15645
TREU 15619

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di interrogazioni 15661

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 15660

Annunzio di ritiro 15663

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 18 giugno.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

BERTHET, DALVIT, BERLANDA e SEGNANA. — « Indennità speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente, in servizio nella regione Valle d'Aosta » (1264).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio » (973), d'iniziativa del deputato Fortuna e di altri deputati (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio », d'iniziativa del deputato Fortuna e di altri deputati, già approvato dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Treu. Ne ha facoltà.

TREU. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sul disegno di legge n. 973 e sul più ampio problema riguardante la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio una vasta letteratura si è ormai sviluppata in tempi lontani e vicini. Valenti studiosi, colleghi ed amici illustri ne hanno trattato già nell'altro ramo del Parlamento, in Commissione al Senato ed in varie sedi ed occasioni gli aspetti di ordine costituzionale, giuridico, sociale, politico, morale e civilistico. Lungi quindi da me la pretesa di trovare motivi originali, argomentazioni nuove, elementi che altri non abbia già portato a sostegno del nostro atteggiamento di convinta e profonda opposizione al provvedimento in esame.

Cercherò di sottolineare e mettere in evidenza alcuni aspetti, che potrei definire di saggezza secolare, di ansiosa preoccupazione, aspetti confermati da studi di sociologia, di psicologia che, qualora la legge venisse approvata, non possono non turbare la mente ed il cuore di ogni uomo che intravede le conseguenze del dissolvimento del nucleo familiare e particolarmente le lesioni determinanti e crescenti alle parti più deboli ed esposte del nostro sistema familiare, cioè la donna ed i minori.

Mentre siamo portati a questa convinzione dal dovere di coscienza di cercare ogni argomento che valga a sostegno delle nostre tesi, riteniamo di dover riaffermare che ciò facciamo non per mero ossequio alla Chiesa cattolica, non tanto e non solo — che pur non è poca cosa — perchè assertori convinti e partecipi di una dottrina e di una fede che colloca l'istituto matrimoniale nell'ordine dei sacramenti (e quindi ne sancisce l'indissolubilità per ogni uomo) ma anche per valutazioni di ordine più vasto (giuridico, morale, civile, sociale) che riguardano e toccano l'individuo e la società nella quale tutti siamo chiamati a vivere e ad operare.

Dal quadro generale, dal contesto delle incidenze e conseguenze negative, dal raffronto con situazioni dolorose e preoccupanti

che vediamo svolgersi e sentiamo denunciare da Paesi già provati da norme divorzistiche, siamo convinti che con il disegno di legge in esame non liberiamo l'uomo da vincoli impaccianti ed anacronistici — come si dice anche nelle relazioni — ma incidiamo nelle cellule più profonde, delicate e complesse della famiglia cui non abbiamo dato e non siamo ancora in grado di offrire quelle adeguate difese (chè anzi da alcuni articoli della legge sembrano, se non ignorate, tenute in pochissima evidenza), quelle leggi e regolamenti che riguardano e si compendiano nel diritto di famiglia. Tocchiamo invece affrettatamente e spregiudicatamente ed alteriamo forse in modo irreparabile un organismo che più che mai è oggi sottoposto agli *stress* ed alle vicende di un sistema sociale meccanicistico, tendenzialmente mosso da un'etica personalistica tutt'affatto contraria allo sviluppo ordinato e civile della società umana in cui la libertà del singolo e il rispetto della personalità non siano soggetti all'egoismo o al diritto del più forte.

Che altro potrà dirsi quando si agevola, si incoraggia il decadimento di quello spirito di abnegazione e di comprensione che, pur costando, anzi proprio per questo, permette di superare le naturali difficoltà di ogni convivenza, le vicende liete o tristi di ogni comunità?

Ho detto che non toccherò argomenti di natura giuridica. Se non costituisse una facile preterizione, potrei limitarmi a ricordare come, a fronte delle posizioni di un certo mondo di giuristi italiani, che si sforzano di dimostrare come il divorzio sia compatibile con l'attuale regime concordatario e che non v'è contrasto con la vigente Costituzione repubblicana, superando con molta disinvoltura una lunga serie di rigorose obiezioni, esista una schiera di giuristi che sostiene ben diverse posizioni. Aggiungasi che grosse e sostanziali anomalie riscontriamo nel disegno di legge in esame; anomalie cui gli amici del mio Gruppo nell'esame degli articoli cercheranno di portare possibili correzioni. Ed aggiungasi ancora che sulla delicata e complessa questione si intrecciano mezzi e sistemi di propaganda, dal giornale allo spettacolo, troppo spesso e facilmente indirizzati a presentare anomalie, disfunzioni, dissesti coniugali, emergenti specie in un certo mondo aristocratico o del benessere, e quindi tendenzialmente portanti alle rotture familiari. Parlavo di propaganda, di spettacoli, di ampie e morbose presentazioni nei rotocalchi che non prospettano certo come un mezzo favorevole di liberazione dell'uomo il rimedio che oggi si propone, ma esasperano un aggrovigliarsi di complicate anomalie sociali nell'amoralità dilagante scordando per giunta non solo le statistiche e la realtà (che in materia, se non possono dire certo tutto, avvertono dei pericoli), ma anche le deludenti esperienze e le preoccupazioni dei Paesi divorzisti sui quali mi permetterò di fornire più innanzi dei dati significativi. Come dicevo, i mezzi propagandistici dimenticano che proprio quei Paesi stanno cercando di porre argini giuridici sostanziali alle conseguenze nefaste dell'istituto; e trascurano, questa stampa, questi mezzi di propaganda, di ricordare come il progressivo rilassamento morale italiano possa proprio in larga parte attribuirsi alla stessa propaganda, ai frequenti artifici usati per invalidare il matrimonio ed all'affermarsi di quella mentalità edonistica che è ad un tempo matrice e conseguenza dell'istituto del divorzio.

Anzi, aprendo su ciò una parentesi e salvo a tornare più innanzi sull'argomento, mi permetto di riferire un episodio cui ho potuto personalmente partecipare durante i lavori dell'ultima sessione primaverile di questo anno del Consiglio d'Europa di Strasburgo. Il Ministro degli interni del nuovo Governo Brandt della Repubblica federale germanica, dopo aver tracciato un vasto quadro dei problemi riguardanti la gioventù e le strutture sociali di quel Paese e quindi la tematica riguardante la famiglia, durante l'ampia discussione che si è venuta sviluppando e alla quale egli ha largamente partecipato, alla mia richiesta sugli indirizzi che il Governo tedesco intendeva seguire sulle denunciate crisi del sistema familiare, sul regime divorzistico e soprattutto sulla garanzia di tutela dei figli, disse chiaramente che il suo Governo riteneva necessari una mag-

giore severità e più severi controlli per ridurre il crescente disordine e il decadimento materiale e morale. Così come sappiamo sta facendo il Governo polacco che al divorzio dilagante con restrizioni recenti e con solide garanzie sulla tutela della prole tende a portare un analogo freno.

Il problema dei giovani e dei giovanissimi impone ai suddetti Governi, che pure non potranno essere accusati come il nostro o come noi di tendenze particolarmente chiesistiche, di far fronte ad idonee correzioni ed alla necessità di affrontare conseguenti responsabilità. Ma tutto ciò non sembra preoccupare lo schieramento politico che si è venuto formando sul tema del divorzio, dai comunisti ai liberali.

Si afferma correntemente che ci troviamo in un periodo storico di transizioni e di modificazioni eccezionalmente rapide e profonde. Viviamo, si dice, sulla soglia di una nuova era che ha caratterisiche generali per cui l'uomo viene assordato e soffocato in una congestione produttivistica, in un benessere che cerca affannosamente di conquistare. La storia dell'uomo purtroppo conosce periodi in cui gravi involuzioni si congiungono a splendore e benessere e noi proprio in questo periodo dobbiamo saper valutare, onorevoli colleghi, gli aspetti ed i fermenti entro i quali codesta società si muove, società in cui una larga parte di umanità è in miseria e, mentre acquista coscienza del suo stato increscioso, esprime reazioni contrastanti ed esigenze etiche.

E poichè a questa società intendo riferirmi, particolarmente alle condizioni sociali e psicologiche della donna e dei figli, desidero soffermarmi su uno dei fenomeni più caratteristici che abbiamo visto acuirsi negli ultimi tempi in tutti i Paesi e cioè quello della contestazione giovanile. Le sue manifestazioni clamorose e talora drammatiche sono segni di una crisi complessa e profonda che non solo non si può liquidare con giudizi sommari ma che deve mettersi in relazione anche e soprattutto, io penso, con i riflessi profondi, con le radici più intime della struttura della famiglia, della prima società naturale, entro la quale l'anima del bambino e del ragazzo si va creando e perciò può essere travolta da modificazioni violente, da *stress* inconsulti derivanti dalle strutture sociali nelle quali la proposta sulla dissolubilità del matrimonio porta, non dirò olio, ma benzina sul fuoco.

Nella contestazione giovanile, dicono i sociologi, un aspetto positivo è il manifestarsi anche violento di una insoddisfazione profonda nei riguardi di una società nella quale, mentre alcuni valori tradizionali sembrano perdere certezza, nulla si intravvede che in cambio sappia appagare le esigenze più profonde dell'animo giovanile pur sempre generoso.

A fronte di questa tensione positiva c'è anche purtroppo l'atteggiamento inerte e passivo di chi cerca, per la facile via declive, delle soddisfazioni che non impegnano la parte più propria ed eletta dell'uomo e che anzi lo degradano ad un livello inevitabilmente destinato a ridursi sul piano della pura ed istintiva animalità.

Penso che abbiate anche voi, onorevoli colleghi, avuto occasione di osservare, da vicino o da lontano, quei gruppi di giovani sdraiati al Piccadilly Circus di Londra, sulle gradinate dell'Accademia di Stoccolma, lungo i viali del Central Park o presso il Madison Square Garden di New York: ebbene, a parte ogni valutazione estetica e morale, non viene spontaneo anche a voi un interrogativo ansioso di fronte a quella raccolta stravagante di giovanissimi che guarda, si muove con un'allucinante espressione di automi attoniti e assenti? Ci si domanda — almeno io me lo sono domandato —: esiste un genitore, dove sta la madre di codesti figliuoli? Una delle inchieste giornalistiche condotte fra la gioventù contestataria d'Europa riporta un episodio che non può non porre analoghi angosciosi interrogativi ad ognuno di noi.

Una giovane ventenne, una certa Girole tra i *grammler*, i capelloni germanici, dice all'intervistatore: « Non voglio far la fine di mio padre e di mia madre che si massacrano tutto il giorno di lavoro per poi finire alla sera a discutere della mutua o della pensione davanti al televisore. Non voglio essere un modello per nessuno; voglio essere lasciata libera, in pace; camminare scal-

za per le strade, mangiar mele, fare all'amore quando mi pare e mi piace ».

Quante di queste Girole hanno dinanzi a loro l'immagine piatta e deludente del padre e della madre che discutono soltanto di pensione davanti al televisore? Quante altre giovani sono nate, son vissute e son cresciute con intorno a loro il vuoto, soprattutto il freddo d'amore? Quanti ragazzi vivono in una casa, da cui il padre se n'è andato, con una madre rimasta magari in molto benessere materiale ma incapace di un sorriso che accompagni la crescita fisica e i primi passi spirituali della giovane figlia o del ragazzo? Quanti di questi episodi!

Ancora: tra i momenti e gli episodi di ribellione che ognuno di noi può incontrare lungo le strade di questa aggrovigliata era, tra i fatti costituenti una specie di aspirazione ad una semplicità istintiva di vita puramente animale, prendo spunto da un riferimento già fatto da un collega al mito contenuto nell'opera « Lübimov » di Siniavsky (è appena il caso di ricordare che trattasi dello scrittore che insieme a Daniel e qualche altro paga con il lavoro forzato certe sue idee nella Russia sovietica).

« Lübimov » è la città fantastica ove l'uomo, con una artificiosa suggestione, crede di avere a disposizione tutto ciò che sul piano materiale egli può desiderare. Ebbene, a chi dice che ormai egli ha conquistato il mondo, l'uomo, torcendo il muso nella delusione, risponde ripiegandosi nella nostalgia di una primitività selvaggia con queste parole: « Preferirei imputridire divorato dai pidocchi, preferirei dondolarmi la testa in giù nel mio aspetto primitivo reggendomi con la coda ad un albero di eucaliptus ». In questa corsa pazza all'indietro non è dato all'uomo di fermarsi se non si ancora a qualcosa di superiore, di permanentemente alto, di spirituale che discenda da un senso profondo, religioso, cristiano ed umano, che si proponga una ragione fondamentale nella vita affettiva singola o comunitaria, in quella vita, che è sempre fatta di gioie e di dolori, di sacrifici e di speranze, con una visione della società, quindi, e della famiglia che deve sempre essere presente agli occhi dei coniugi per essere degni di moltiplicare, alimentare e migliorare le generazioni che si succedono sulla scena della storia. Invece, in questo secolo mirabile che manda in giro per il cosmo apparecchi meravigliosi, in questa era che ha segnato il nascere delle tirannidi staliniane e delle follie di Hitler, gli stermini degli ebrei e la distruzione di migliaia di creature, che tuttora continua ad agitarsi tra gli immani pericoli di potenze e prepotenze nucleari e politiche, proprio in quest'era terrificante noi ci apprestiamo ad inserire tra i vari elementi di pericolo un altro, tutt'altro che trascurabile — non mi si accusi di esagerare — per altri effetti dirompenti: un elemento che attacca alle fondamenta l'istituto familiare costituente un principio essenziale, una cellula viva del tessuto sociale. Lo attacchiamo anzichè tentare di correggere e di rinforzare l'istituto familiare, anch'esso certamente destinato ad evolversi, superando certe anacronistiche concezioni patriarcali dello schema familiare antico, ma essenziale e vitale e perciò capace di adeguarsi anche alle nuove esigenze della storia della società umana, correggendolo, modificandolo, ho detto, in quanto di male e di superato esso ha potuto accumulare nel suo sviluppo.

Il collega Pennacchio, giorni or sono, proprio su questo punto ha già dichiarato che anche noi cattolici possiamo riconoscere di aver colpa nel fatto di non aver prima di ora, molto più profondamente e convintamente, portato innanzi uno schema di modificazione ed adeguamento sostanziale del diritto familiare che potesse preparare l'argine o quanto meno il mezzo regolatore dell'istituto divorzistico al momento del suo ingresso negli schemi istitutivi della società civile e degli ordinamenti statuali italiani.

Non è soltanto un quadro romantico, egregi colleghi, né ci devono sempre far sorridere certe visioni dantesche o pascoliane che abbiamo fra i ricordi di scuola, certe figure della madre che cura ed acqueta la sua creatura con parole e gesti che solo l'amore materno sa trovare. Leggiamo inciso su un antico sarcofago che raccoglie le spoglie di una matrona della *gens cornelia*: « *lanam fecit, filios curavit. Satis dixi* ».

I divorzisti ci accusano di visione arcaica, di ostacolare una liberazione dell'uomo, di non guardare ai costumi ed alle realtà — quelle che ho detto — che scorrono veloci ed inarrestabili, ed aggiungono che, proprio per curare la profonda crisi di cui io ho appena fatto cenno, che investe anche e soprattutto la famiglia, proprio nella consapevolezza di curare questo importantissimo ed indispensabile nucleo, proprio per preservare la famiglia, propongono di favorire l'eliminazione di incrostazioni, di parti malsane: si propongono in una parola di applicare una terapia risanatrice. A tale proposito possiamo facilmente contrapporre — l'ho accennato già — una serie di fatti, di esempi, di prove, di verifiche tutt'altro che rassicuranti, tutt'altro che convincenti che siano proprio queste le terapie idonee per l'organismo malato sul quale stiamo per affondare il bisturi in modo rapido e senza anestesia. Non mi fermo qui a contestare le affermazioni e i dati riportati nel ben noto « Rapporto sul divorzio in Italia » riguardante soprattutto la vastità del fenomeno dei cosiddetti fuorilegge del matrimonio (cifra tonda di 5 milioni, afferma l'onorevole Fortuna nella relazione iniziale della sua proposta del 1965). Mi preme piuttosto considerare quanto avviene in quei casi, che per la verità costituiscono la maggior parte, ove, seppur quasi sempre inconfessata, si trova la vera motivazione della richiesta e quindi della causa della legge divorzistica. Intendo riferirmi ai casi in cui uno dei coniugi è tentato di spezzare il vincolo coniugale per stringerne un altro, per stringere un altro rapporto con una terza persona, con le premesse e le tecniche che portano al disegno di un vero e proprio « ripudio premeditato ». Superfluo soffermarsi su una fenomenologia che è ben nota a tutti e che è più o meno comune a tutti i popoli di tutti i tempi, che si alimenta delle motivazioni più diverse. A ben riflettere, i casi più tipici e numerosi sono: l'infatuazione del marito (e assai più raramente della moglie) per una terza persona; la ricerca di una condizione sociale ed economica migliore (qui non saprei a chi attribuire tra i due la maggiore propensione), e soprattutto una certa stanchezza per il proprio coniuge, particolarmente frequente negli uomini della così detta mezza età nei confronti della moglie che comincia a sfiorire. Anche una analisi statistica recente fatta nelle Repubbliche socialiste sovietiche ha dimostrato quale sia l'incidenza della crisi familiare in rapporto ai tempi matrimoniali, e cioè come si vadano accrescendo le statistiche di rottura di matrimonio con il crescere di una certa anzianità matrimoniale: basse nei primi anni, si elevano tra i 10 e i 20 anni, rappresentando, se non addirittura la maggioranza, una dilagante fascia più avanti, quando cioè la donna, risentendo più facilmente delle indebolite condizioni fisiche e della decadenza generale, resta, rispetto al marito, in ritardo e quindi facilmente sfasata fisicamente, psichicamente ed anche sessualmente.

Come qualificare, come giudicare questi casi, queste ragioni, queste essenze dell'aspirazione divorzistica che si moltiplicano e si manifestano nella maggioranza dei casi? Come collocarle, come correggerle per ridare saldezza al nucleo familiare? Proprio codificandole nella nostra struttura sociale?

Tutte queste tentazioni, tutte queste accuse o scuse, tutte queste cause si alimentano e trovano tanta minor resistenza quanto più i costumi si rilassano e le circostanze della vita favoriscono occasioni e giustificazioni anche se più o meno appariscenti.

Guardiamo ancora realisticamente come viene a trovarsi la donna in questo contesto di benessere materiale, di difficoltà e di polivalenza in tutti i sensi delle situazioni ambientali propiziatrici di evasioni. La sempre minor compattezza della famiglia, la precoce uscita dei figli dal grembo della vita domestica, il lavoro della donna negli ambienti più diversi, le lunghe separazioni, qualche volta per ragioni di lavoro, altre volte di svago, il matrimonio molte volte precoce e spesso tra coetanei, le sempre più accese ed accentuate esigenze economiche, le facilità e le comodità della vita, la sempre maggiore disponibilità di tempo libero, la consuetudine agli svaghi più diversi (e uso questo euforismo: « svaghi »), la diffusione di un certo senso di *taedium vitae*, la diffusione ancora di una cultura superficiale, il sempre minor attaccamento alle tradizioni,

la perdita di ogni rispetto e di ogni forma di gentilezza nei riguardi soprattutto della donna, l'audacia della moda, la diffusione della pornografia: ecco un elenco che mi pare abbastanza significativo di quanti siano i fattori che rendono debole la posizione della donna nella crisi familiare e quindi favoriscono le ormai avviate conseguenze divorzistiche.

Tutti questi fattori, mentre concorrono a determinare l'ambiente migliore per produrre la grave crisi del vincolo matrimoniale e si portano anzi a giustificazione dell'istituto del divorzio, trovano il così detto sesso forte sempre, o quasi sempre, in posizioni di vantaggio.

Non occorre riandare alle figurazioni e ai ricordi poetici che già ho accennato poc'anzi. Non occorre nemmeno fare degli esami di psicologia sociale per riconoscere che, pur trovandosi oggi assai modificata la condizione della donna sul piano giuridico, sul piano funzionale, verso una equiparazione di diritti e verso pari espressioni di capacità lavorative, esistono condizioni fisio-patologiche anche nella nostra Italia, direi anzi soprattutto nella nostra Italia (e senza andare al Sud), oltre a ritardi storici sul piano della reale equiparazione di diritti e di difesa dei due sessi, che non rendono effettiva la parità e lasciano ancora una volta la donna indietro in questo processo storico, in questo tentativo di adeguamento dell'istituto familiare. I casi di rottura e le conseguenze più pesanti lasciano, in una parola, la donna non solo numericamente, ma sostanzialmente, in partenza, in posizione di pesante svantaggio relativo.

Allora dov'è la ragione prima, una delle ragioni che si enuncia e che parla di giustizia riparatrice per la difesa e tutela dei più deboli? Considerando come generalmente le legislazioni divorzistiche concedano il divorzio solo su richiesta del coniuge che non è in colpa, si potrebbe essere indotti a pensare che l'istituto non si presti a soddisfare le voglie di chi vorrebbe contrarre un nuovo matrimonio, essendo lo scioglimento del primo vincolo sempre subordinato alla istanza dell'altro coniuge (se ne fa parola nella relazione). Se da un punto di vista giuridico-formale è così, non esiste nessun dubbio che vi sia spessissimo al di là di questa forma giuridica una realtà umana profondamente diversa e non raramente molto drammatica.

Il divorzio infatti il più delle volte serve a dare soddisfazione a quello dei due coniugi che vuole stringere un altro rapporto e che, non potendo adire il giudice per lo scioglimento del vincolo cui è legato, non trattenuto da ragioni etiche, non esita ad assumere nei confronti dell'altro coniuge, da lui considerato niente di più che un impedimento alla sua felicità, un contegno esasperante per indurlo a chiedere il divorzio da lui desiderato. E ciò si può constatare ovunque, dall'America alla Francia, dalla Svezia alla Russia. Che di fatto le cose si svolgano il più spesso così non è suggerito soltanto dalla conoscenza di alcuni elementi di psicologia umana e coniugale e dalla situazione morale in cui vengono a trovarsi i protagonisti di queste tristissime vicende, ma è altresì documentato dalle concordi dichiarazioni di quanti nei Paesi divorzisti si occupano a vario titolo della materia.

È appena il caso di aggiungere ancora una volta che da tutti questi esami e documentate inchieste risulta che vittime più frequenti di tutto ciò sono le donne e specialmente le non più giovani. Le statistiche statunitensi sui suicidi di donne divorziate al di sopra dei 40 anni di età sembrano denunciare assai apertamente queste disumane conseguenze della presenza di una legislazione divorzista di fronte alle crisi matrimoniali tardive, dovute al disamoramento del marito per la moglie invecchiata assai prima di lui, crisi che tra l'altro minacciano di diventare assai più vaste con il diffondersi della consuetudine già accennata dei matrimoni tra coetanei.

Apparentemente congegnato per offrire una soluzione di migliore vita al coniuge più debole e più infelice nell'unione, il divorzio in realtà costituisce quasi sempre un vero e proprio premio al più forte e al meno degno, dopo una più o meno lunga attesa durante la quale il futuro premiato avrà disumanamente calpestato la dignità e la personalità dell'altro.

Siamo, onorevoli colleghi, perciò — ancora una volta voglio affermare convintamente — di fronte ad un aspetto di legalizzazione dell'ingiustizia, ad un evento aberrante ed anacronistico in un mondo ed in un sistema politico-sociale che si prefigge come suo programma generale la protezione legale dei più deboli. Sulle possibilità poi che si aprono al coniuge colpevole di contrarre altro matrimonio e sulle probabilità che si moltiplichino matrimoni infelici potrei ripetere numerosi dati statistici che già nell'altro ramo del Parlamento sono stati ampiamente trattati e illustrati: il divorziato di una volta sarà facilmente portato ad altro divorzio e così di seguito in una successione allargata. Così si spiega l'aumento progressivo del numero dei divorzi e la tendenza dei legislatori — come già ho accennato — nei Paesi divorzisti a porre freni e regole limitative.

Ecco le correzioni; ecco allora quello che avremmo dovuto fare prima di ora ma che ancora, se lo vogliamo, può essere fatto: una legislazione di riforma dei diritti di famiglia e della disciplina dell'istituto fami liare nel contesto della nuova società. Al contrario, con l'attuale proposta di legge e con una introduzione affannosamente realizzata attraverso una serie di provvedimenti quali quelli che saranno (come purtroppo è facilmente prevedibile) approvati nei riguardi dell'istituto familiare italiano, il costume divorzistico verrà ad incidere negativamente non solo sulla psicologia dei coniugi, ma anche sullo stato d'animo generale. Anzichè a resistere a difficoltà coniugali avvierà gli sposi verso la facile rottura del vincolo; ciò ferirà loro stessi ma ancor più gravemente, anche se subito sarà meno appariscente, la mentalità dei giovani che coniugi tendono a diventare. Un crescente numero di giovani nubendi non potrà non essere influenzato e turbato ancor più di oggi da questo grave problema che incombe sul loro futuro. Potremmo dire anzi che per turbare lo stato d'animo delle coppie che si apprestano al matrimonio è sufficiente la possibilità dello scioglimento del vincolo con i riflessi che ciò comporta per il costume.

In materia non occorre riferirsi alle psicologie moderne. Anzi, in proposito, mi basta ricordare quanto ebbe a dire il laico Pisanelli nel 1865, nel discorso tenuto proprio in Senato in occasione dell'approvazione del codice civile: « Il divorzio » — diceva il Pisanelli — « produce gravi danni; più gravi ancora per i figli che per i coniugi. Ma il più grave dei danni che produce il fatto del divorzio sono i mali che genera con la possibilità di esso. Quando una legge, come fu già fatto altre volte, collocasse sulla soglia del matrimonio e nel suo seno l'idea del divorzio, essa avvelenerebbe la santità delle nozze, ne deturperebbe l'onestà perchè quell'idea si muterebbe, nelle mura domestiche, in un perenne ed amaro sospetto ». Ed è un laico che parla di questo problema e dice: « la santità delle nozze ».

Proseguendo, senza fare molte altre citazioni, mi permetto però di leggere un brano delle dichiarazioni su analogo tema di Salandra (relatore nel lontano 1902-1903): « Pochi uomini politici senza nessun precedente autorevole, senza sufficiente autorità propria, hanno dichiarato di volere siffatta legge in nome di vaghi princìpi dottrinali, in nome di improprie imitazioni straniere, in nome di sentimentalità morbose, in nome di interessi inferiori, dopo avere raccolti e studiati malamente alcuni fatti, in gran parte monchi e inesatti. Ne hanno tratto un disegno di legge grossolamente compilato, senza nessuna previsione di difficoltà, senza nessuna ricerca per ovviarle, nel quale non appare traccia di prudenza di uomo di Stato o di coscienza di giurista. E questo disegno si è gettato in faccia al Paese ».

E ricordo anche come si espresse William Gladstone, inglese, uno dei più grandi uomini di Stato che vanti il partito liberale, in un discorso del 31 luglio 1857, in occasione della seconda lettura del *bill* sul divorzio. Chiamò questa legge « ... il primo passo sopra una via della quale non sappiamo nulla, salvo che essa è diversa da quella dei nostri antenati e che è una via la quale parte dal punto a cui il Cristianesimo ci ha condotti e ci riconduce allo stato in cui il Cristianesimo trovò l'uomo pagano ».

Ometto di citare una espressione in latino di Martin Lutero, che giudica il divorzio

in modo ben diverso da quello dei relatori (naturalmente non i relatori della mia parte).

Sulla situazione morale e psicologica non solo dei coniugi divorziati ma soprattutto dei figliuoli non possono non destare profonde emozioni le dichiarazioni, i giudizi, le descrizioni tragiche e ingenue insieme che Jeanne Delais è andata raccogliendo tra i bambini e adolescenti di varie province della Francia, uscite in un volume intitolato: « *Dossier des enfants du divorce* ».

Quanta tristezza in questo *dossier!* Quanti atti e stati d'accusa nei riguardi dei genitori e della società affiorano nei ricordi or vaghi, or vivi del bambino che lascia la casa e soprattutto la mamma, per essere affidato una sera ai parenti, di solito i nonni paterni! Quanta tristezza si sente nella bimba quando nella nuova casa ospite, ad ogni sua modesta colpa, ad ogni malanno, ad ogni elementare, naturale, infantile indisciplina, si sente rinfacciare come titolo di sfregio: « tu assomigli proprio a tua madre »! Ed ancora a scuola, ai compagni che chiedono al piccolo Jules, un ragazzo di 10 anni, perchè la sua mamma non si fa vedere come fanno le mamme di tutti gli altri compagni di scuola, Jules, vergognandosi di dire la verità, cioè che la mamma non c'è a causa del divorzio (« tanto i miei compagni non capirebbero » — commenta il ragazzo — « cosa vuol dire divorzio »), il piccolo dice: « *Maman est morte; elle s'est faite piquer par un serpent* ». Ed è lui questo bambino uno dei tanti che non osa dire la verità, e che una volta cresciuto giudica con scetticismo la società e la famiglia e conclude che la migliore situazione è ancora quella di non sposarsi.

Si fa un gran parlare della crisi in cui si sta trovando la famiglia italiana, con riferimento ai già discussi e discutibili elementi statistici contenuti sul « Rapporto del divorzio in Italia ». Prima di trattare l'andamento del fenomeno divorzistico quale presunto correttivo alla crisi della famiglia, pensiamo a quanto chiasso, a quanta pubblicità scandalistica si va accumulando su certi episodi di immoralità, di sregolatezza, di dissoluzione tragica del costume, non solo familiare, a quanto parlare, senza riflettere che a fronte di questo propagandistico tamburo battente esistono oltre 11 milioni di famiglie italiane — cioè la larghissima maggioranza — che non fanno chiasso, non fanno scandalo: consumano serenamente la loro vita di tutti i giorni e non si pongono i complessi, i problemi di cui troppo si scrive su quotidiani e rotocalchi che agiscono e scorrono entro una certa società, la stessa che fa cronaca e crea la vendita nelle edicole. Sono, onorevoli colleghi, questi 11 milioni ed oltre di famiglie italiane cui dobbiamo guardare, le quali vivono, lavorano, sopportano, fanno crescere i propri figli, pur tra delusioni, sacrifici, ansie di ogni giorno, convinte che nel sereno scorrere fino al tramonto del loro lavoro, le generazioni che esse hanno cresciuto sapranno essere riconoscenti proprio in virtù di tali sacrifici, quelli cioè che noi oggi vogliamo obliare e annullare.

Nella relazione di maggioranza si afferma ancora che il fondamentale scopo, se non il primo, del divorzio è la riduzione della crisi familiare. Una quantità di dati e di rilevazioni sembrano tutt'altro che confermare questo indirizzo, questo fine della legge. Basti prendere in esame sia pur sommariamente alcuni esempi, alcuni dati riguardanti la Francia, la Gran Bretagna, la Germania in cui oltre il 10 per cento delle situazioni critiche in questi ultimissimi anni si vanno risolvendo con il divorzio, oppure i dati riguardanti gli Stati Uniti ove tali situazioni vanno raggiungendo il 23 per cento, oppure la Russia sovietica cui ho accennato e nella quale tali casi raggiungono il 30 per cento. Aggiungiamo infine che proprio il Governo sovietico è preoccupato, come gli altri Governi, tanto da dover seriamente riflettere sul fenomeno crescente delle crisi familiari che non si risolvono, anzi si accentuano in regime divorzistico.

Il secondo obiettivo del provvedimento divorzistico è quello di sanare le piaghe degli illegittimi e migliorare la difesa dei figli dei coniugi in crisi. Ebbene, quali sono le prospettive relative a questo nobile scopo? Nella maggioranza dei casi, anche qui, se guardiamo alle statistiche dell'ONU (nell'altro ramo del Parlamento al-

lorchè si è citata l'ONU, c'è stata una interruzione per affermare che questi dati non erano probanti; ma io credo che almeno le valutazioni statistiche dell'ONU possano considerarsi obiettive e significative) notiamo che tali elementi dimostrano come siano ben deludenti i risultati finora raggiunti. Vi leggo alcuni di questi dati. Inghilterra e Galles: gli illegittimi per ogni 100 nati nel 1950 raggiungono il 5,2 per cento, nel 1962 il 6,55 per cento; Stati Uniti: nel 1950 gli illegittimi raggiungono il 3,8 per cento, nel 1963 il 6,35 per cento (cioè sono quasi raddoppiati); Svezia: gli illegittimi raggiungono nel 1950 il 9,54 per cento, nel 1963 il 12,6 per cento, nonostante l'uso degli anticoncezionali e il consenso diffuso della legittimazione dell'aborto; Italia: nel 1950 il 3,4 per cento, nel 1963 il 2,3 per cento; Spagna: 1960 il 2,3 per cento, nel 1963 l'1,9 per cento.

Diverso e più grave degli illegittimi è il problema dei cosiddetti orfani del divorzio, cioè dei figli legittimi che con il divorzio vengono a trovarsi senza una famiglia: ogni anno mezzo milione negli Stati Uniti, di cui due terzi sotto ai dieci anni (indagine del « Times » dell'11 marzo 1969), aggiungendo che sette ragazzi traviati su dieci provengono da famiglie spezzate dal divorzio (inchiesta Gullace sul divorzio degli Stati Uniti pubblicata dalla rivista « Oggi » recentemente).

Ora, si può concordare con i divorzisti, anzi concordiamo con i divorzisti, che non sarà la legge a dare sollievo completo all'infelicità dei figli dei coniugi in crisi e più ancora che la convivenza forzata nei confronti della prole non è meno deleteria del divorzio. Possiamo anzi concordare e potrei ripetere che noi riteniamo che proprio qui si debba mettere il dito, cioè correggendo, difendendo e modificando il regime della difesa del diritto di famiglia e la disciplina interna del matrimonio, non rompendolo come un giocattolo per vedere di che cosa è fatto, senza essere in grado più di ricostruirlo. Benissimo; occorre cercare una responsabilizzazione, salvare un costume, rendere convinti che il matrimonio è una cosa seria, che non si può sgretolare, che non si deve intaccare, poichè è impossibile dimostrare che con il divorzio, con la moltiplicazione delle famiglie e con la confusione delle madri si risani soprattutto la piaga dei figli che nascono dal matrimonio. E che il dilagante triste fenomeno delle collocazioni dei figli al di fuori del nucleo originario, presso parenti od istituti ospitanti, non possa comunque costituire un correttivo per tali vittime innocenti, come ho già detto, lo dimostra lo sconcertante *dossier* della Jeanne Delais, di cui ho citato qualche brano concernente quei figli che ella chiama i ragazzi *déchirés*. Una soluzione parziale, un correttivo che non elimina il danno dei figli del matrimonio in crisi può aversi dalla separazione. Ma se ben più opportunamente si vogliono salvaguardare gli interessi dei figli, il problema va risolto a monte, individuando tipo e garanzie del matrimonio e consolidando esso istituto nel quadro della società, con garanzie per la madre e per i figli più severe di quelle che molto affrettatamente vengono indicate negli articoli 5 e successivi del disegno di legge al nostro esame.

Terzo scopo del divorzio è quello di far sparire le unioni illegittime. Ebbene, bisogna anche qui meditare su alcuni documenti. Mi permetto di citare soltanto gli atti del dibattito al Parlamento britannico del 1968 per scoprire, non senza sorprese, come il deputato laburista Abse, proponendo una modifica in senso più elastico della legge inglese sul divorzio (tra l'altro non so se questa sia stata una delle cause della recente perdita elettorale dei laburisti), abbia rilevato come la cennata legge sia attesa da decine di migliaia di uomini e di donne che vivono in unione concubinaria. Il che conferma come dopo decenni di esperienza divorzistica inglese anche riguardo alle unioni illegittime si è tutt'altro che migliorato, anzi si è al punto di partenza.

La conclusione che possiamo trarre dalle esperienze dei suddetti Paesi divorzisti cui ho accennato è che il divorzio in ogni caso ha dovunque mancato ai suoi scopi principali di sanare i fallimenti coniugali, di ridurre le piaghe dei figli illegittimi, di ridurre e regolarizzare le unioni concubinali. E tale bilancio fallimentare deve essere integrato dalle nuove piaghe sociali determinate dal di-

vorzio, quali il fenomeno della donna divorziata che affligge in modo particolare la Svezia e gli Stati Uniti ed ancora l'incremento che ogni anno i divorziati danno al numero dei suicidi, il ricordato fenomeno degli orfani del divorzio con il conseguente incremento della delinquenza giovanile, l'aumento di scelte matrimoniali irresponsabili ed i conseguenti divorzi a catena. Permettetemi ancora di citare pochi dati statistici in base ai risultati di un'inchiesta del « Newsweek », riportata da « Panorama » il 25 maggio dell'anno scorso. Le statistiche dimostrano che sei su sette persone divorziate contraggono un nuovo matrimonio, due su cinque finiscono per divorziare una seconda volta, tra queste otto su dieci divorziano una terza volta e così via. Quando in un anno vi sono 700 mila bambini che rimangono senza famiglia per colpa del divorzio, come è avvenuto negli Stati Uniti d'America nel 1968, il fenomeno acquista veramente le dimensioni di una piaga sociale, diventa un problema angoscioso per tutti gli uomini di Stato.

E questo spiega il drammatico monito di Roosevelt (ancora una citazione) che dice: « Il divorzio è una maledizione scagliata sulla società ed una minaccia contro la famiglia ».

Eguali gravi conclusioni si traggono dalla relazione della Commissione reale inglese per il matrimonio. Dice il relatore della commissione inglese: « Vi sono alcuni i quali pensano che qualora la tendenza continuasse effettivamente senza freno, si potrebbe rendere necessaria la riconsiderazione se la società non sarebbe più felice e più stabile abolendo il divorzio e accettando le inevitabili difficoltà che ciò comporta ». Queste sono parole testuali tratte dalla relazione. Nè si può accettare il giudizio che le suaccennate conseguenze possono ridursi disciplinando in un modo rigoroso il divorzio oppure attuando, come si dice da noi, il piccolo divorzio.

Il divorzio è veramente una macchina senza freno; dal vicolo cieco in cui si caccia non ci sono che due vie di uscita: o ritorno al matrimonio indissolubile o giungere prima o dopo al divorzio automatico, con le conseguenti fratture radicali e definitive per la donna, per i bambini, per l'intera famiglia e la società.

In analogia alle risultanze della relazione inglese, è di due mesi fa la presentazione al Senato francese di una proposta di legge che tende a porre limitazioni al divorzio attraverso la determinazione di esso soltanto per consenso mutuo e reciproco con modifiche proposte agli articoli 234 e 235 del codice civile. Altro che le facilitazioni concesse dagli articoli 3 e 4 del nostro disegno di legge per i quali si giunge, come dice la collega Falcucci, a consentire un vero e proprio ripudio legale! Tutto ciò non può non portare alle conclusioni che se è vero che la famiglia viene a trovarsi in una situazione storica di travaglio e di trasformazione tra una società familiare ed una nuova società post-familiare, è quanto meno sconcertante un'accettazione o peggio ancora un favorire il dissolversi progressivo della famiglia come comunità naturale stabile e permanente senza aver prima individuato gli elementi adeguati che ne garantiscano alcuni essenziali princìpi da mantenere.

Triste destino quello di uno Stato che si avvia fatalisticamente o volutamente verso una concezione familiare produttivistico-sessuale che si esaurisce in un edonistico finalismo contingente.

In ordine a tali prospettive mi pare significativo uno dei tanti giudizi tratto da due illustri sociologi, in cui si dice che: « Il matrimonio sarà anche nel futuro il modo normale di organizzare la famiglia », giudizio espresso in un dibattito organizzato dal « Corriere della Sera » nel novembre del 1969. Moltissimi altri studiosi, uomini politici, sociologi di competenza e sensibilità toccano il problema della difesa e del potenziamento della famiglia contro i pericoli dovuti ad un dissolvimento familiare esistente anche nel contesto di una crescita economica, di una evoluzione verso il benessere materiale

Perchè, egregi colleghi, non è solo il denaro che fa ammattire le persone, come insegna l'antica e sempre vera saggezza. Non è solo l'imitazione di modelli di clamoroso richiamo pubblicitario (pensiamo ai divi, alle grandi personalità che avanzano sulla scena dello schermo e dei rotocalchi), non è la

ubriacatura libertaria dei diritti del sesso, dell'utilizzo dei mezzi scientifici a fini edonistici, del dirito ai piaceri materiali, a conseguire una vera felicità. Non è solo la pornografia giornalistica, teatrale, cinematografica che intacca come un cancro letale la salute delle famiglie. Vi è anche la politica degli insediamenti e degli sviluppi industriali, dei fitti di casa, della fuga dei capitali, dei rapporti con l'ambiente, degli assegni familiari, della difficoltà di lavoro *in loco* che costringe milioni di lavoratori alle disunioni familiari, a vivere nei dormitori collettivi, nelle aree congestionate, che costringe all'emigrazione ed all'immigrazione, ai viaggi pendolari, alla lontananza forzata e prolungata dalle famiglie, cioè ad una serie di *stress* psicologici quotidiani in altri tempi forse meno avvertiti e che oggi, in una concezione forse più lassista della società, trovano nella società familiare il più saldo principio di difesa e di mantenimento o il punto debole e di rottura.

Se non affrontiamo questi problemi, a cosa serve la legge sul divorzio? Certamente a peggiorare la situazione.

Nel quadro dei matrimoni che falliscono e per quanto riguarda il numero dei figli illegittimi, osserviamo per un attimo i figli del divorzio. Si è parlato e si è pianto per poche « vedove bianche », ma si dimentica come il divorzio faccia crescere assai di più gli « orfani bianchi », cioè gli orfani di padre o madre viventi. Si sprecano gli zeri nelle statistiche: dai cinque milioni di irregolari del matrimonio si è arrivati alle cinquecentomila vedove bianche. Qualcuno ha riconosciuto la gratuità di molte di queste cifre, ma il capitolo degli orfani bianchi non sembra molto importante per i divorzisti. Il progetto Fortuna lo liquida, dopo molte pagine di relazione su altri argomenti, con una frase infelice anche dal punto di vista sintattico: « Dalla nuova legge, le situazioni dei figli ne escono rafforzate con l'attuale legislazione soprattutto con le conseguenze delle separazioni di fatto ».

Presidenza del Vice Presidente CALEFFI

(*Segue* T R E U) . Il Baslini liquida il problema con un po' più di spazio così dicendo: « Argomento certamente serio opposto dagli antidivorzisti è quello dei figli »; mentre il relatore Lenoci usa le citazioni di due personalità culturali del mondo cattolico, il professor Calvi dell'Università cattolica e il professor Albertoni ex direttore dell'Università di Trento.

A parte il raccontino pietoso del bimbo che piange sotto le gambe del tavolo, più che confutare queste citazioni rese piuttosto comode prendendone alcuni brani, poichè nelle varie documentazioni portate a favore o contro le tesi divorzistiche si giudicano anche gli istituti di assistenza all'infanzia illegittima, permettete che mi fermi un istante a porre l'accento anche su questa struttura sociale, appendice, conseguenza, elemento comunque in correlazione nel quadro della crisi familiare.

Nella mia, come in altre provincie italiane, questi istituti assistenziali cercano di porre rimedio alla terribile piaga degli infelici bambini attraverso tutte le più varie forme di cura e di assistenza, per tutte le categorie sociali, con sforzi e generosità incalcolabili. Essi sono però, pur con tutti i meriti, un'altra occasione di accusa contro la società. Non parlo degli pseudofrati, dei celestini di Prato o delle ex suore di Grottaferrata che, si sa, sono eccezioni nel grande stuolo di anime dedite al servizio degli orfani veri e degli orfani bianchi; mi riferisco alla generalità di queste persone, le quali con amore e sacrificio, pur attraverso difetti e scompensi, sono dedite al servizio dell'infanzia. Dicevo però che questi istituti sono

un atto di accusa per la società attuale perchè anche i migliori asili, — asili, si intende, non operanti per la sola durata del lavoro paterno o materno, ma asili-ospizio permanenti — anche i più perfetti e gratuiti di tali organismi (grande scoperta della civiltà dei consumi) agenti entro questo sistema fanno arretrare di secoli le concezioni della funzione familiare. Infatti nulla, seppur tecnicamente perfetto, potrà mai sostituirsi alla madre più distratta, alla fraternità e alla paternità del sangue e dell'amore più continui. Di qui appare perenne la validità del richiamo sintetico cui abbiamo già fatto cenno, cioè che la fine dell'amore coniugale non giustifica la fine del matrimonio. È un richiamo questo, non è un detto peregrino preso da un trattatista o sociologo cattolico, ma ricavato dalla « Literaturnaia Gazeta » dell'ottobre scorso, fonte non sospetta di clericalismo. La nota rivista russa nega la legittimità del divorzio quando esso sia motivato dal fatto che l'amore tra i coniugi è finito e difende invece il principio del dovere di restare uniti proprio per salvare la famiglia.

« L'equazione amore - divorzio sarebbe espressione di asocialità e di anarchia », dice ancora la rivista, in polemica con taluni che attribuiscono la stabilità del matrimonio unicamente all'amore.

In una inchiesta campione fatta a Minsk tra persone sposate, il 53 per cento, uomini e donne, degli interpellanti ha ammesso di non provare più sentimenti d'amore verso il rispettivo coniuge ma di considerare un fatto naturale e generoso il permanente reciproco affetto. Quanto poi al fatto che i divorziati si risposano, la stessa « Literaturnaia Gazeta », riconoscendo l'importanza dell'amore come primo fatto determinante, conclude richiamando il senso del dovere come elemento fondamentale della società.

Certa filosofia, certa cultura e certa politica accettano, giustificano e permettono tutto in nome della felicità promessa all'uomo e della sua insaziabile voluttà di desideri, e alla società che essi configurano. Chi promette il paradiso terrestre promette i paradisi artificiali. Dopo la patente di Casanova, dopo la patente di Saffo, dopo la patente di « Satyricon » (matrimoni maschili secondo il rito di Petronio), dopo l'aborto, gli anticoncezionali, viene la droga. Onorevoli colleghi: in nome di quali valori, lo Stato, la società possono dire di no ai giovani che si drogano? In nome dei fatti e dei misfatti alla Sharon Tate? In nome del controllo clinico? Il diritto della società, se passa sulla innocenza dei coniugi e dei figli, sull'ingiustizia e la facilità di condannare a morte i familiari più innocenti, può passare su tutto, anche sulla droga.

Non vorrei addentrarmi ora in una imponente problematica riguardante anche taluni fenomeni speciali che non sono distaccati dalla crisi della società, da quella che si può definire la crisi generale delle strutture, dagli insediamenti alla possibilità di rapporti umani. Ma certo che sulla breccia che si è aperta non sono fantasiose certe prevedibili aberrazioni e certe apocalittiche concezioni riguardanti l'uso della scienza e della politica. Esse possono giungere (non vorrei allungare il tema che potrebbe essere interessante perchè certamente umano e tecnico) addirittura a proporre di sperimentare e promettere cose mirabili — o miserande — usando come cavie anche le creature, soprattutto quelle che non nasceranno per volontà singola personale. Vorrei appellarmi agli amici medici e sociologi. Una terrificante previsione si percepisce da varie fonti ed anche da una vasta inchiesta di Paolo Santoro dell'aprile 1969. In essa si comprende come dalle varie relazioni riferite e riguardanti i diritti di famiglia e le conseguenze di un dilagante abuso della libertà matrimoniale sul piano etico e morale, si riaprano e si possano allargare la discussione e le prospettive sull'uso e sull'abuso degli esperimenti animali, sugli esseri viventi, nel campo genetico, per operare scelte e studiare conseguenze nell'intimo della creatura che nasce o che non nasce.

Per stare ancora alla Svezia, è significativo il discorso del Ministro della giustizia svedese Herman Kling, pronunciato alla presenza di re Gustavo Adolfo poco tempo fa (due o tre mesi circa). Facendo un'analisi delle leggi scritte in epoca in cui doveri e diritti matrimoniali si consideravano la mi-

gliore garanzia per la sicurezza sociale ed economica dei cittadini, egli concludeva, nel quadro delle leggi e delle istituzioni attuali, ove la donna ha funzioni e posizioni ben diverse (soprattutto ben diverse dalle nostre) così come i bambini deboli ed indifesi, con una amara e preoccupata previsione, quella cui ho accennato, e cioè con la necessità di maggiori controlli. E diceva che non erano sufficienti i buoni asili, i buoni ospedali, le buone carceri (tutte ottime istituzioni in Svezia) per creare le difese della società. E riecheggiava il senso di una sintetica espressione che tende ad indicare e qualificare questa nostra società con le paventate conseguenze verso una società di domani, con le tre esse: *sounds, sex, sprint,* (suoni, sesso e velocità). Nella stessa Francia, nei paesi del Nord Europa, nelle grandi repubbliche socialiste e sociali del Nord e dell'Est dell'Europa il problema è tutt'altro che trascurabile.

Per concludere voglio aggiungere alcune considerazioni di diritto comparato. Nel 1966 si tenne ad Uppsala, ancora in Svezia, il settimo congresso dell'Accademia nazionale di diritto comparato. Il primo tema civilistico aveva per oggetto l'evoluzione della legislazione in tema di filiazione naturale. In linea di massima le lodi dei congressisti andavano ai sistemi progressisti che largheggiavano nel riconoscere al figlio naturale gli stessi diritti successori, economici e morali che competono al figlio nato nel matrimonio, nonchè una assistenza larga e strumenti efficaci per ottenere, senza restrizioni, in via spontanea o giudiziaria, la statuizione di paternità. Una non trascurabile obiezione veniva così mossa, indirettamente, contro l'indissolubilità del matrimonio che pone ostacoli supplementari a nozze riparatrici capaci di legittimare i figli adulterini (però i paesi ove il divorzio è più facile hanno un indice — abbiamo visto — di nascite extramatrimoniali più alto). Dalla tutela dei figli alla difficoltà della legittimazione, comunque il ruolo di imputati in quella assise spettava, ovviamente, ai legislatori « reazionari », spagnoli e italiani. Dure accuse furono mosse alla Chiesa o alle Chiese per l'atteggiamento assunto sul problema nel corso della storia.

La relazione generale, affidata ad un noto giurista rumeno, non menzionò il legislatore sovietico e le leggi delle singole Repubbliche Sovietiche che negano in radice (anzi in una recente rivista sono citate numerose significative sentenze) l'istituto stesso delle dichiarazioni giudiziarie di paternità. (I sovietici del resto non intervennero alla sessione ed una vasta documentazione è già stata data sulle pressioni giuridiche e morali tese a ridurre il dissolvimento familiare e alla ripresa delle componenti familiari).

L'omaggio e le maggiori lodi andavano — dicevo — alle democrazie popolari tutte concordi nell'ammettere libertà illimitata nella ricerca della paternità e parità di diritti e nel promettere latitudine di assistenza, nonchè ai Paesi scandinavi in genere in cui non solo la legge ma anche il costume garantiscono al figlio naturale e alla madre non coniugata o divorziata una situazione sociale non deteriore rispetto al nato in matrimonio o alla madre in coniugio.

Gli osanna rivolti alle leggi del Paese ospitante furono interrotti solo quando prese la parola l'unico giurista svedese intervenuto alla sessione. Egli ringraziò i colleghi per l'alta considerazione dimostrata per le strutture del suo Paese ma — inaspettatamente per la maggior parte dei presenti — dichiarò che la realtà nei Paesi scandinavi non solo ha aspetti positivi ma che — sono parole testuali tradotte — « i nostri sociologi si domandano fino a quando i giovani svedesi ricorreranno ancora al matrimonio. Già oggi noi ci domandiamo a cosa serva il matrimonio nel nostro Paese e ci convinciamo che esso ha ragion d'essere solo se assolve almeno all'uno o all'altro dei due basilari compiti giuridici: assicurare ai nati la legittimità o almeno garantire ai coniugi la stabilità del rapporto. Oltre a ciò esso può assolvere solo alla funzione meta-giuridica di circondare di rispettabilità la coppia e i loro figli. Ma in Svezia — egli proseguì — ogni discriminazione sociale contro le coppie illegittime e i nati extra matrimoniali ha cessato da tempo di operare, soprattutto per questi ultimi. Per i nuovi nati la condizione extra matrimoniale non è fonte di minori diritti e non c'è nessuna preoccupazione di assistenza; la stabilità del rapporto matri-

moniale è alla mercè di una legislazione che non pone ostacoli al divorzio. In queste condizioni si può prevedere un totale annullamento dell'istituto e della necessità del matrimonio ».

Sono giunto alla fine, onorevoli colleghi. Ecco quanto mi ripromettevo di sottomettere al vostro giudizio: in regime divorzistico si dimostra che o si torna indietro alla indissolubilità assoluta del matrimonio o è perfettamente inutile mantenere tale istituto con pretestuose discipline legislative e sociali.

Mentre domando scusa per la confusa indicazione di giudizi e di dati statistici che meritavano certo peso e valutazione più qualificata più di quanto io abbia potuto fare, torno all'interrogativo principale posto all'inizio: per la nostra coscienza di uomini oltre che di cattolici, chi saranno le vittime più innocenti e più immediatamente colpite dall'innovazione esageratamente affrettata dell'istituto familiare, attraverso questa breccia aperta da noi nell'edificio matrimoniale? La donna, la madre, il bambino. Noi sentiamo in coscienza di doverci opporre con tutta la nostra capacità perchè ciò non avvenga quanto meno trovando correttivi, quali ci insegnano altri Paesi che lunghe esperienze hanno già fatto, affinchè i pericoli e i danni materiali, morali, civili, umani di questa società non si aggravino proprio in questa nostra epoca e proprio per colpa nostra, ma, attraverso le conquiste, con gli strumenti della tecnica e della scienza ci si indirizzi al bene comune, a correggere squilibri e ingiustizie per noi e per la vita dei giovani che verranno. (*Vivi applausi dal centro e dall'estrema destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Giraudo. Ne ha facoltà.

G I R A U D O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, a differenza del discorso del senatore Treu, così ampio, documentato e analitico e quindi indubbiamente efficace, il mio sarà un discorso breve, sintetico, rivolto essenzialmente ad alcune considerazioni fondamentali. Sarebbe del resto presunzione da parte mia ritenere di poter portare nuovi e determinanti argomenti ad un dibattito che dura da tanto tempo e di cui tutti conosciamo ampiamente le diverse premesse, i contenuti contrastanti e le conclusioni opposte.

Per quanto il mutare di opinioni sia cosa altamente democratica, quando la forza degli argomenti che ascoltiamo o che esponiamo riesca a convincerci o a convincere, non credo di poter dire in questa circostanza che parlo per convincere i divorzisti e che li ascolto per l'eventualità di essere da loro convinto. Il mio breve intervento sarà quindi essenzialmente una testimonianza, ma una testimonianza che persegue anche il tentativo di uscire, in una materia così delicata, da una prospettiva polemica di cui noi cattolici siamo considerati spesso e volentieri i principali responsabili.

Devo osservare a questo riguardo che lo spirito polemico è invece ben presente in campo avversario da suggerire nella relazione di maggioranza la raccomandazione alla approvazione del disegno di legge, anche quale degno strumento della celebrazione del centenario della proclamazione di Roma capitale d'Italia. Trascurando questi riferimenti polemici, cercherò dunque di pormi di fronte al problema del matrimonio e del divorzio — dei quali sono ovvie l'importanza e la dimensione umana e sociale — in un atteggiamento che prescinda dalle mie convinzioni religiose e dalla problematica che i valori religiosi necessariamente pongono all'istituto matrimoniale nella sua regolamentazione civile e concordataria e, conseguentemente, nell'implicazione di costituzionalità o meno del divorzio. Sotto questo profilo e pur esulando da questi aspetti così essenziali sui quali altri colleghi della mia parte si sono già soffermati e ancora si soffermeranno, non posso non sottolineare, egualmente alcune incongruenze di fondo che viziano il presente disegno di legge, non solo sotto il profilo tecnico e giuridico, ma anche, e prima ancora, sotto quello ideologico e sociale.

Premessa indiscutibile a qualsiasi discorso sul matrimonio e sul divorzio è infatti la constatazione che il matrimonio non può considerarsi soltanto nel suo aspetto genetico di scambio di consensi, ma anche e soprattutto come rapporto reciproco tra i coniugi, come rapporto sociale e quale *status*:

cose tutte che a tale scambio di volontà conseguono nella creazione della società naturale familiare, quale è riconosciuta appunto dall'articolo 29 della Costituzione.

Ciò detto, sembra a me che prima di introdurre una problematica di libertà o di rimedio a situazioni patologiche e aberranti della famiglia, cui si ricollegano appunto i fautori del divorzio, occorre puntualizzare se, nella evoluzione e nella vita del rapporto matrimoniale, debba prevalere una prospettiva di ordine individuale e soggettivo o, piuttosto, una prospettiva di ordine comunitario e sociale; e ancora, quali possibilità di contemperamento e di equilibrio vi possono essere tra le due diverse posizioni.

È ovvio infatti che se si accetta la prospettiva individuale, il venir meno in un momento successivo della volontà dei contraenti — astraendo, s'intende, dal difetto iniziale di consenso che preclude il sorgere del vincolo — pone indubbiamente il problema delle conseguenze in ordine al permanere del vincolo stesso. È altrettanto ovvio che se si accetta invece la prospettiva d'ordine sociale, il venir meno del consenso, in un momento successivo, ha una importanza notevolmente minore rispetto alla salvaguardia dei valori e degli effetti che sul piano sociale scaturiscono dalla instaurazione del vincolo matrimoniale.

Orbene, non v'è dubbio che nel nostro sistema giuridico, come nella dottrina, la prospettiva sociale dell'istituto familiare è non solo prevalente, ma determinante. Son fin troppo noti, perchè io mi dilunghi in questa sede, gli argomenti con cui si rifiuta la concezione contrattualistica del matrimonio. Basti pensare al fatto che gli sposi non hanno alcuna autonomia nella scelta del contenuto del rapporto matrimoniale, attraverso il quale essi vengono a disporre reciprocamente di diritti, altrimenti rigorosamente indisponibili. Se vi è pertanto nel matrimonio un atto, un consenso che è espressione sublime di libertà e di dignità umana, esso si riferisce all'esistenza e non al contenuto del vincolo.

Tutto ciò porta, onorevoli colleghi, evidentemente a ridimensionare, se non addirittura a confutare, la validità delle argomentazioni addotte dai fautori del divorzio in ordine al preteso rispetto della libertà di coscienza dei coniugi. Siamo infatti ampiamente d'accordo, anche noi cattolici, sull'assoluta garanzia a tale libertà; ma in quanto essa è da riferire all'esistenza del matrimonio, e cioè alla sua stipulazione, donde — lo riconosciamo — l'opportunità di adeguare e sviluppare, se del caso, i motivi di impedimento al consenso rendendone anche più agevole l'accertamento.

Ma è cosa ben diversa il riconoscere ai coniugi la libertà di rifiutare il contenuto del matrimonio, recedendo da un vincolo liberamente assunto! A una simile libertà si richiama invece esplicitamente sia la relazione di maggioranza, sia il disegno di legge, laddove consente la pronuncia di divorzio alla stregua della separazione di fatto dei coniugi, ancorchè potratta nel tempo. È chiaro, per essere logici e conseguenti, che siffatta libertà postula necessariamente il riconoscimento della dissolubilità generalizzata del matrimonio. Se è questo che si vuole, lo si dica chiaramente e non si cerchi, con un provvedimento ipocrita, di gabellare il divorzio per un semplice temperamento alla indissolubilità, come si vuole appunto far credere a noi e al popolo italiano.

Ma vi è di più. Questo modo d'intendere la libertà di coscienza dei coniugi, introducendo il principio della possibilità di porre termine allo *status matrimonialis sic et simpliciter* col venir meno del consenso, comporta non solo l'abdicazione allo *status* di coniuge, ma anche l'abdicazione allo *status* di genitore nell'ambito della famiglia. Si arriva così a riconoscere una libertà ai genitori che è, al tempo stesso, una gravissima lesione al diritto dei figli. Ci si dice che a ciò si rimedia con quanto prevede l'articolo 6 del disegno di legge, con il quale si impone egualmente ai divorziati l'obbligo di mantenere, educare ed istruire i figli nati dal matrimonio. È la pietra gelida che si offre a chi chiede il pane domestico della tenerezza e della dedizione. Tutti sappiamo quanto e quale differenza passi, in senso morale, umano, sociologico e psicologico, tra l'adempimento a questi obblighi nell'ambito della famiglia e al di fuori di essa.

Ci si dice ancora — e non nascondo a me stesso la gravità dell'obiezione — che il divorzio deve intervenire proprio nei casi in cui la famiglia risulta irrimediabilmente distrutta. Rispondo che ciò attiene allora non alla libertà dei coniugi, ma alla patologia familiare per la quale, come vedremo, neanche il divorzio appare rimedio socialmente valido ed accettabile.

In realtà, onorevoli colleghi, è la concezione pagana del *consortium omnis vitae,* che in un modo più o meno avvertito, riaffiora oggi in una interpretazione edonistica ed individualistica della vita, minacciando alla radice lo sviluppo autenticamente umano e sociale che i fautori del divorzio pur si illudono di promuovere. Questa concezione potrà sembrare allettante agli esteti del naturismo e agli idealisti senza ideali; ma su questa strada — e l'esperienza antica e recente lo dimostra — non è facile fermarsi. Su questa strada si procede prima o poi fino all'assurdo, fino a disciplinare giuridicamente il cosiddetto matrimonio comunitario, per non parlare delle unioni contro natura, per le quali si può arrivare a teorizzare l'esistenza di una comunione materiale e spirituale tra persone dello stesso sesso. Talune recenti esperienze di istanze normative in Paesi nordici — presso i quali, come è noto, l'istituto del divorzio ha raggiunto la dilatazione massima — testimoniano paurosamente della validità di questo assunto.

Occorre pertanto essere estremamente seri e leali in questa discussione; occorre dire a tutte lettere che il discorso sul divorzio va affrontato prendendo atto onestamente che, alla stregua di due concezioni diametralmente opposte del matrimonio, vi è un dilemma al quale non è possibile sfuggire: o la dissolubilità *in toto,* o la indissolubilità *in toto.* È concettualmente e concretamente impossibile delimitare le cause del divorzio; esse, prima o dopo, vengono a dilatarsi ed a generalizzarsi in una indiscriminata affermazione di pretesa libertà: valga al riguardo anche il solo confronto tra il progetto Sansone, di qualche anno fa, ed il presente disegno di legge. Il termine di quindici anni di separazione ininterrotta, legale o di fatto, richiesto dal progetto Sansone si è ridotto a soli cinque anni nel disegno di legge al nostro esame. Non credo di essere cattivo profeta se prevedo che tale termine, nell'arco di un tempo più o meno breve, potrà essere disinvoltamente e ulteriormente ridotto, o addirittura eliminato, per consentire ai divorziati di richiamarsi alla semplice inconpatibilità di carattere, la quale oltretutto, per manifestarsi, non richiederebbe neppure un giorno di provata separazione di fatto.

Onestà e chiarezza, torno a dire, esigono che si esca dall'equivoco di fare ad un tempo appello al divorzio come strumento di affermazione della libertà per un verso e quale rimedio a situazioni deteriorate dall'altro. Delle due l'una: o il divorzio è espressione di doverosa libertà, ed allora dovrebbe in ipotesi potersi realizzare sempre e comunque e non solo in alcuni casi tassativi; ciò tanto più quando si tenga conto che il presente disegno di legge lo consente in pratica nell'ipotesi di mutuo dissenso o addirittura di recesso unilaterale, anche colpevole, ancorchè condizionato al decorso di un certo periodo di tempo. Oppure il divorzio si pone come preteso rimedio alle conseguenze di un matrimonio sbagliato; ma allora, se realmente ci si muove da situazioni patologiche dell'istituto matrimoniale, non si scambi la patologia di questi fenomeni con il progresso e la civiltà e si tenga conto del rischio che l'adeguamento alle cosiddette Nazioni civili, nell'adozione del divorzio, determini perciò stesso un adeguamento al generale livello patologico che l'istituto matrimoniale ha per avventura raggiunto in tali Nazioni.

Ma è e può essere davvero il divorzio un rimedio? Per rispondere adeguatamente a questa domanda devo rifarmi alla premessa che ho posto all'inizio del mio discorso. In altre parole occorre valutare l'adeguatezza e l'efficacia del divorzio non soltanto nella prospettiva individuale, ma anche ed ancor più nella prospettiva sociale; prospettiva sociale che — lo abbiamo detto — nel contesto di superamento della concezione contrattualistica del matrimonio, prevale nettamente sulla prospettiva individuale.

Vi è allora da domandarsi se veramente la conservazione del vincolo, rispetto alla distruzione *de facto* dell'unità familiare, sia

semplicemente una *fictio iuris* e un simulacro vuoto, oppure una realtà giuridicamente e socialmente giustificata e giustificabile. Ci dice la relazione di maggioranza che nei casi in cui l'unità familiare si è irrimediabilmente spezzata « la realtà impone di considerare non solo inutile, ma dannoso voler ritenere esistente un vincolo che è venuto meno fingendo che esiste ancora ». Ma mi domando e domando al relatore: si tratta qui veramente di un simulacro, non corrispondente alla realtà, o piuttosto a ben vedere la *fictio iuris*, anche in questo caso, è espressione di una realtà giuridica e sociale almeno altrettanto importante di quella individuale? D'accordo che una finzione è sempre una finzione, ma andiamo adagio a rifiutarla ove per caso essa, per quanto dolorosa per il singolo, risultasse necessaria per via di quel dilemma tra dissolubilità ed indissolubilità *in toto* che, come ho detto, postula socialmente la salvaguardia di quest'ultima. Non credo del resto che ci si debba scandalizzare di siffatta finzione. Non è questo l'unico caso in cui l'ordinamento giuridico-sociale attribuisce rilevanza ad una entità esistente soltanto sul piano formale e non certo su quello fisico e reale. Basti pensare — in tutt'altro campo s'intende — al concetto di personalità giuridica ricondotto, com'è noto, dalla dottrina alla *fictio iuris*, ma non per questo meno vivo ed operante nella realtà odierna.

Per quanto duro possa dunque apparire l'adattamento alla *fictio iuris* del permanere del vincolo, non è che il divorzio offra, con la sua testa di Giano bifronte, una posizione più schietta e più rassicurante. La relazione di maggioranza parla infatti del divorzio come rimedio, non parla del divorzio quale causa, a sua volta, della disunione familiare. Ora, ammesso che il divorzio possa essere, quando lo è, un rimedio nel caso singolo in sè e per sè considerato, bisogna tener conto del significato che la disponibilità di un simile strumento e rimedio potrà avere nella formazione dei futuri consensi. È cosa, onorevoli colleghi, non di poco conto per l'avvenire e la salvezza della famiglia italiana.

A prescindere dai grossi difetti e dalle gravi lacune nella sua elaborazione, il disegno di legge denuncia dunque palesemente una sostanziale ed intrinseca contraddittorietà. Esso muove da una enfatica premessa di ordine generale per circoscriverne subito l'applicabilità attraverso una elencazione di cause apparentemente tassative, salvo poi pervenire ad una indiscriminata affermazione di scioglimento del vincolo attraverso la codificazione del consenso unilaterale. È questo un modo di procedere che rivela dopo tutto l'incapacità dei proponenti di uscire dall'equivoco per essere almeno conseguenti fino in fondo, decidendosi per la dissolubilità sempre e in ogni caso, fino a modificare l'essenza del matrimonio per considerarlo in una prospettiva soltanto contrattualistica.

Solo in un clima di così grave superficialità potevasi concepire l'articolo due con il quale si è creduto di poter disinvoltamente quanto semplicisticamente risolvere il problema del matrimonio concordatario, riducendo ad una problematica di effetti quella che è invece una problematica di contenuti e ritenendo con ciò di aver superato e risolto anche le implicazioni di ordine internazionalistico della questione.

La nostra opposizione ferma ed irriducibile al disegno di legge ha dunque le sue buone ragioni. Sono ragioni di natura religiosa, profondamente sentite e condivise dalla maggioranza del popolo italiano; ma sono anche ragioni di natura giuridica e sociale condivise dagli uomini più illustri della stessa tradizione laica risorgimentale e post-risorgimentale. Con la relatrice Falcucci conveniamo che esiste una crisi della famiglia e che la riforma del diritto di famiglia è cosa urgente. Se è vero che questa crisi della famiglia, come ci dicono i divorzisti, non si risolve opponendosi al divorzio, è altrettanto vero che — come sostiene la stessa relatrice di minoranza — essa non si risolve introducendolo.

Vi è dunque anche un problema di metodo da non sottovalutare. Vi è cioè da domandarsi se sia opportuno iniziare a disciplinare questa materia in termini negativi, qual è appunto il divorzio, o piuttosto se non sia logico e proficuo iniziare una riforma, in senso positivo, adeguando la legislazione della famiglia alle nuove istanze sociali, assicu-

rando ad essa migliori condizioni di vita e di sviluppo. È la riflessione che, con altri colleghi della mia parte, mi permetto di porre alla considerazione di quanti, dentro e fuori quest'Aula, si preoccupano sinceramente della salvaguardia dei valori di civiltà del popolo italiano. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Montini. Ne ha facoltà.

M O N T I N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è certamente pensabile che io, nel prendere la parola su di una questione ormai così ampiamente dibattuta sia nell'altro ramo del Parlamento che nel Paese, possa avere qualcosa di completamente o di in gran parte nuovo da aggiungere, nè io ovviamente ho una siffatta pretesa.

Altri colleghi di mia parte hanno parlato e parleranno, sia nella discussione generale in Commissione giustizia che in Aula, sulle ragioni che militano a favore dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale. È questo, dell'indissolubilità o meno del vincolo, il punto essenziale sul quale si incentra il contrasto di fondo tra due differenti concezioni della famiglia e che riveste quindi estrema importanza per il tipo di società che si vuole andare a formare per il futuro del nostro Paese.

Abbiamo ascoltato in Commissione giustizia sull'argomento e qui in Aula interventi di elevato livello che hanno richiamato le nostre coscienze a quelli che sono i valori che la Democrazia cristiana ritiene sia suo compito difendere al di là di ogni concezione religiosa e nell'interesse generale della comunità opponendosi all'introduzione in Italia di una legislazione divorzistica. Non penso di tradire l'altezza e il clima di siffatte considerazioni con un tipo di intervento qual è quello che mi accingo a compiere e che, a prescindere dalla mia insufficienza, tratta il problema da un punto di vista che vorrei qualificare, con inadeguata definizione, prevalentemente tecnico.

Dico subito le ragioni della mia scelta che ritengo tuttavia opportuna. Anche se sono convinto che la lealtà e la preparazione dei singoli membri del Senato della Repubblica faranno sì che essi non si sottrarranno ad uno sforzo per un riesame il più spassionato possibile del problema, non posso nascondermi che sulla loro decisione influirà notevolmente anche un'impostazione che chiamerò di carattere politico contingente abbracciata dai diversi partiti ed i cui riflessi sono stati evidenti nella netta distinzione degli schieramenti verificatasi alla Camera dei deputati.

Penso pertanto sia più facile, nella situazione venutasi a creare, che un riesame delle posizioni individuali possa essere agevolato da una analisi serena su quelli che potrebbero essere gli effetti di questo disegno di legge una volta che fosse entrato in vigore, prescindendo il più possibile dal convincimento dei singoli sull'opportunità o meno dell'introduzione dell'istituto del divorzio. Vorrei riprendere qui pertanto considerazioni di ordine squisitamente giuridico-pratico, già esse non nuove, ma sulle quali si potrebbe avere maggiore speranza che si modifichi, a proposito di questa specifica legge di cui discutiamo, il convincimento di coloro che hanno ormai preso sul problema del vincolo matrimoniale una posizione di principio o comunque legata a quella ufficiale del partito cui appartengono.

Voglio riprendere considerazioni di ordine giuridico-pratico per il fatto che sono certo che esse sarebbero in ogni caso di per sè valide e determinanti, qualunque fosse la mia convinzione sull'indissolubilità o meno del vincolo matrimoniale, perchè le ritengo obiettivamente non superabili in entrambi i casi e quindi tali da poter portare ad una pratica sospensiva dell'*iter* di questa legge o quanto meno ad uno spostamento della data di inizio della sua efficacia. Ho la speranza pertanto che esse possano essere ritenute direttamente valide per gli stessi motivi anche dai colleghi che militano in partiti politici i quali abbiano assunto sul problema dell'indissolubilità o meno del vincolo posizioni differenti da quelle assunte dal Gruppo cui io appartengo.

Nelle considerazioni di ordine politico che voglio fare, ritengo sottolineare soprattutto la rilevanza sul piano pratico di certe carenze o di certe discrasie che sarebbero un deri-

vato naturale ed inevitabile dell'applicazione della legge. Non è quindi tanto la ricerca di una ortodossia giuridico-formale che mi interessa o di una euritmia del provvedimento sul piano del pieno rispetto dei canoni ai quali ogni buon legislatore si deve in ogni caso adeguare, quanto la preoccupazione viva per i risultati negativi che da questa legge, una volta fosse andata in vigore, deriverebbero ai cittadini, della tutela dei diritti e degli interessi dei quali noi tutti, qualunque sia la nostra posizione sulla concezione del matrimonio, dobbiamo essere e siamo certamente preoccupati e tutori. Mi riferisco innanzitutto — e questo soltanto in brevi cenni perchè se ne è già molto discusso — al problema dell'opportunità o meno di affrontare con legge ordinaria, come si sta facendo, una materia che finora la massima parte della dottrina e della giurisprudenza hanno ritenuto riservata alla legge costituzionale. Io non voglio qui riprendere le ragioni che ad avviso di molti illustri giuristi e uomini politici militano a favore della necessità del ricorso alla legge costituzionale. Mi limito a prendere atto di una realtà, e cioè, che questo prevalente indirizzo dottrinario e giurisprudenziale esiste e non può essere obbiettivamente negato e messo in forse. Basti considerare, oltre alle prese di posizione di illustri cultori di diritto pubblico, il fatto che le corti di appello italiane, come ha già fatto osservare alla Camera l'onorevole Castelli, non hanno mai neppure sollevato il problema, delibando le sentenze ecclesiastiche di annullamento sulla compatibilità della giurisdizione esclusiva dei tribunali ecclesiastici in materia con gli articoli 101 e 102 della Costituzione, i quali prevedono che la funzione giurisdizionale sia esercitata soltanto dai magistrati ordinari della Repubblica italiana.

Se la situazione è questa, vi è comunque il pericolo che la Corte costituzionale annulli, in un domani più o meno prossimo, questa legge sul divorzio perchè legge ordinaria, venendo così a creare situazioni gravissime di disagio, rapporti umani indistricabili in una materia già così scottante, esasperando lo stato d'animo dei cittadini illusi di poter attingere ad una determinata soluzione di delicatissimi problemi personali anche attraverso sacrifici economici non indifferenti, creando sperequazioni inaccettabili con quanti avrebbero potuto aquisire prima della pronuncia costituzionale una regolamentazione della loro situazione alla stregua appunto delle norme di questa legge.

È opportuno, mi chiedo, per dei legislatori pensosi di tutte le conseguenze delle loro azioni, sfidare la situazione con l'aggravante della previsione del pericolo e ben conoscendo che le garanzie della legge costituzionale sono poste appunto quando la materia sulla quale si legifera è di particolare rilievo? La domanda che io pongo è quindi, conseguentemente alle premesse fatte, una domanda pratica che prescinde, come ho detto, da ogni convinzione sulla natura indissolubile o meno del vincolo matrimoniale e dalla stessa certezza che si stia perpetrando una violazione della legge costituzionale e attiene soltanto a quelli che sono i doveri e le responsabilità di ognuno di noi in quanto chiamato a contribuire alla formazione di leggi nelle quali non sia insita la seria possibilità di essere fonte non di regolamentazione, ma di disordine nei rapporti tra i cittadini. Non penso che ci sia alcuno che possa rispondere che il rischio, sì, esiste ed è anche grave ma che vale la pena di correrlo per instaurare dei princìpi che sul piano umano e sociale bisogna tentare ad ogni costo di affermare, tanto è il loro valore.

È chiaro infatti che se vi sono dei dubbi sul piano della costituzionalità vi sono anche perchè si tratta di materia in cui si pone un conflitto tra princìpi opposti ma entrambi assolutamente rilevanti per i singoli e per la collettività, perchè rispecchianti impostazioni precipue conseguenti a divergenti concezioni filosofiche, politiche e sociali interessanti fortemente la vita dello Stato.

Pare ovvio in tal caso che l'eventuale innovazione sia almeno sorretta da una notevole maggioranza, quale quella prevista in materia costituzionale dal nostro diritto. Ciò sopratttuto in un caso delicato come questo in cui non si sa quale sia l'effettivo rapporto tra le opinioni del legislatore e quelle degli elettori. Spero di essere ben compreso in quello che vado dicendo. Non intendo affat-

to affermare che vi sono dei limiti pratici alla sovranità del Senato (il che tra l'altro non sarebbe di buon gusto) ma solo invitare ad una maggiore cautela, data l'incertezza circa la situazione giuridica esistente, aggravata dall'incertezza sull'opinione pubblica nazionale e che potrebbe portare a spiacevoli complicazioni.

È infatti da tener presente in questa situazione, oltre il problema della incostituzionalità, anche quello che deriverebbe da un possibile esito contrastante di un eventuale *referendum*. E anche questo richiamo alla possibilità del *referendum* non ha altro significato che quello di richiamo ad una doverosa seppur serena valutazione, che tutti noi dobbiamo avere, di tutte le implicanze giuridiche e pratiche possibili che le nostre decisioni anche al di là delle nostre attuali intenzioni possono generare.

Ma ho detto che non voglio eccessivamente insistere sul problema costituzionale e passo quindi oltre per soffermarmi sul gravissimo problema di ordine giuridico, ma anche di enorme valore umano e sociale, che sarebbe conseguente all'approvazione di questa legge, in quanto essa è avulsa e non inserita in una contemporanea riforma organica di tutto il diritto di famiglia.

ALBARELLO. Perchè allora in questi 20 anni non l'avete fatta?

MONTINI. Adesso ne parleremo, diremo come stanno le cose. Non vale neppure l'ipotesi inconcessa, che io ho prima avanzato per negarla subito in relazione al problema della costituzionalità, che vi sia qualcuno tra i membri del Senato disposto a portare avanti la legge, così come essa è, anche convinto che ciò costituisca un rischio, e nella considerazione che i rapporti tra forze parlamentari renderebbero impossibile altrimenti una soluzione favorevole alle affermazioni di princìpi ritenuti irrinunciabili. Per giustificare il mancato inserimento di una nuova regolamentazione del matrimonio in una contemporanea riforma organica del diritto di famiglia non vi può essere infatti, come in effetti non c'è stata, nessuna seria giustificazione. E non possiamo qui non meravigliarci altamente del comportamento di più di una parte politica che non ha mai cessato di censurare in tutti questi anni diverse proposte di legge governative, affermando che si trattava di provvedimenti frammentari, disorganici, disarticolati da una regolamentazione sistematica della materia e perciò stesso da respingersi perchè necessariamente insufficienti e suscettibili di inconvenienti. Non si può qui dire, perchè troppo facile ne è la confutazione, che si tratta dell'inserimento nella legislazione familiare di un qualcosa che può, sebbene con qualche inevitabile inconveniente, coesistere con il resto della legislazione familiare stessa attualmente in vigore. Qui si tratta invece di un principio innovatore che inesorabilmente sconvolge, con conseguenze notevolissime e con incidenze radicali sui diritti acquisiti dei singoli, tutta una regolamentazione legislativa impostata su di un principio addirittura opposto. E non si vede come si insista per pervenire, anche non volendo, ad un siffatto sconvolgimento quando davanti al Parlamento stanno oramai dei progetti di riforma del diritto familiare che attendono soltanto la nostra disamina. Non possiamo minimizzare dunque l'introduzione in una legislazione preesistente di un principio siffatto, perchè la cosa, anche volendolo, non è assolutamente minimizzabile. Nei diversi convegni tenutisi nel Paese in cui si è parlato e trattato della riforma del diritto di famiglia il problema del divorzio è finito col diventare, senza che ci fosse una preordinata impostazione in tal senso, l'accaparratore assoluto del dibattito e non poteva non essere che così, perchè si tratta di un concetto innovatore della concezione della famiglia qual è codificata nel nostro diritto e la cui applicazione travolge ovviamente, per naturale conseguenza, tutti gli istituti giuridici preesistenti relativi alla legislazione familiare.

Quando si rimproverava al Governo — come ho detto prima — una legislazione frammentaria e di rappezzo in diverse materie, si doveva tuttavia dare atto che il Governo, il quale detti provvedimenti chiedeva a mio avviso spesso costretto dalla necessità e dall'urgenza, anche se per taluno queste pote-

vano essere opinabili, non pensava neppure di inserire princìpi assolutamente innovatori in materia da tempo regolata secondo un determinato sistema, ben sapendo non soltanto che in caso contrario avrebbe creato discrasie e leso diritti soggettivi di singoli, ma anche che avrebbe tolto al Parlamento il diritto-dovere di legiferare a suo tempo su provvedimenti organici e il più possibile completi. Dovremmo proprio noi adoperare un diverso criterio, una differente impostazione in una materia che è ben più delicata ed importante delle altre, in quanto riguarda una istituzione (la famiglia) che per qualsiasi parte politica almeno nel nostro Paese rappresenta un elemento fondamentale nella vita dei singoli e della collettività?

Il rilievo mi pare estremamente serio e addirittura lapalissiano, per cui la naturale incapacità di inserimento nella legislazione vigente, senza creare situazioni di contrasto e di inadeguata tutela dei diritti e degli interessi dei singoli, di qualsiasi disegno di legge che intendesse soltanto introdurre il divorzio e non modificasse le preesistenti norme sul diritto familiare, sarebbe in ogni caso inevitabile. Basti pensare al regime patrimoniale dei coniugi durante il patrimonio, all'istituto della separazione personale, ai princìpi che regolano l'annullamento, a tutto il problema della tutela degli interessi e dei diritti dei figli sia sul piano dell'educazione e dell'assistenza spirituale che su quello patrimoniale, per capire come si tratti di istituti che, previsti e attuati in funzione di una famiglia indivisibile, hanno bisogno assoluto di contemporanee modifiche, se si applica una legislazione divorzista per non creare contrasti o quantomeno tempi vuoti in cui si possono perpetrare legalmente gravissime ingiustizie e creare situazioni assurde.

Ma il discorso sulla necessità di una legislazione organica, sempre evidente — come ho detto — solo che si consideri il principio innovatore che si vuole introdurre, diventa di estrema chiarezza quando si passi all'esame di questa legge. Non è che voglia sottoporre alla vostra attenzione i singoli articoli per una valutazione analitica di quelle che a me possano apparire le parti non approvabili degli stessi, ma è una valutazione complessiva e globale che voglio fare di questa legge, traendo le mosse da un esame analitico delle singole disposizioni e ciò sia ai fini di individuare quale tipo di divorzio sul piano giuridico si voglia realizzare e quale sistema di norme si voglia adottare per applicarlo, sia per evidenziare i rapporti con la legislazione vigente onde vedere se esso sistema almeno riduca al minimo le lesioni dei diritti dei singoli che dal nuovo istituto sarebbero interessati, oppure se questo disegno di legge debba essere rigettato per assoluta incompatibilità specifica con la vigente strutturazione del diritto di famiglia.

Ora, non vi è dubbio, a mio avviso, che questa legge è radicalmente incapace di adempiere a queste sue funzioni e vano sarebbe il ricorso ad emendamenti, perchè sarebbe necessario in ogni caso un cambiamento sostanziale organico della stessa e cioè una nuova legge, sempre salvando il convincimento che essa nuova legge troverebbe comunque delle difficoltà insuperabili nel collegamento con la legislazione familiare vigente. Le incongruenze e le carenze che si risolvono in lesioni di diritti e di interessi assolutamente degni di tutela riguardano soprattutto da una parte gli stessi coniugi e dall'altra i figli nati dal matrimonio.

Incominciamo con una considerazione di ordine generale. Per l'ordinamento giuridico italiano e per la nostra Costituzione in particolare — che tratta della famiglia agli articoli 29, 30 e 31 — il valore della famiglia stessa come società naturale primaria fondata sul matrimonio e il diritto-dovere pure primario dei genitori al mantenimento, alla istruzione e all'educazione della prole sono inequivocabilmente riconosciuti. Impregiudicato pertanto il grosso problema derivato dalla concezione costituzionale sulla famiglia come unità naturale, e cioè di una società che preesiste al riconoscimento giuridico, il quale si limita a prendere atto della sua esistenza, e non a costituirla: ne deriva il favore con il quale devono essere visti gli istituti che regolano la famiglia e la tutela, la più ampia possibile, dei diritti e degli interessi dei membri della stessa, soprattutto incolpevoli, qualora venisse a crearsi attraverso lo scioglimento del matrimonio tra coniugi una situazione che finora la legislazione italiana non aveva affatto previsto...

A L B A R E L L O . Scusi, ma sono tutti argomenti contro la separazione, non contro il divorzio!

M O N T I N I . Modestamente io ho una opinione differente; la separazione è un'altra cosa e ne parleremo dopo.

Questa concezione del resto è condivisa anche dai presentatori della proposta di legge, poichè è stato dagli stessi ritenuto e affermato che il divorzio è un estremo rimedio ad una situazione patologica irreversibile dei rapporti tra coniugi, mentre l'unità familiare è un bene che deve essere alimentato e sorretto anche nell'interesse della società.

Mi pare opportuno a questo punto, per seguire l'impostazione che mi sono proposto, non dilungarmi su di una critica del disegno di legge laddove afferma che con il divorzio cessano gli effetti civili del matrimonio. Occorrerebbe intendersi sul significato « effetti civili » perchè è ovvio che il matrimonio, anche se sciolto, comporta il permanere sul piano civilistico di situazioni giuridicamente rilevanti che non possono essere certo eliminate.

Dal primo assunto, e cioè dal favore con il quale debbono essere visti gli istituti che regolano la famiglia, deriva che, anche se è ammesso il divorzio, la legge deve prevedere innanzitutto un sistema volto a cercare di salvare l'esistenza di un vincolo che era stato a suo tempo esplicitamente e solennemente contratto per tutta la vita e che potrebbe essere in pericolo con la richiesta di scioglimento, avanzata da uno dei coniugi non per una sofferta e meditata decisione, ma solo per situazioni passeggere e contingenti, per l'insufficiente ragionamento e valutazione delle conseguenze dello scioglimento stesso, per l'inadeguato richiamo ad una realtà, quale quella della vita in comune, in cui le rinunzie e gli sforzi di comprensione, di adattamento e i reciproci sacrifici sono in ogni caso inevitabili nell'arco del tempo, qualunque sia la compagna o il compagno prescelto.

Nel caso che ci riguarda, è indubbio che il disegno di legge Fortuna-Baslini prevede anche un tipo di divorzio consensuale e automatico. E qui debbo richiamarmi all'impegno assunto di non affrontare in questo intervento il problema dell'indissolubilità o meno del vincolo, per respingere la tentazione di valutare sul piano dei princìpi la gravità dell'introduzione in materia di una impostazione, qual è quella dell'automatismo, che supera addirittura la necessità dell'adesione di entrambi i coniugi per il conseguimento del divorzio, dando un colpo mortale al rilievo sociale della famiglia, per il quale la volontà dei singoli deve pur subire almeno una qualche limitazione, in funzione dei diritti degli altri membri della famiglia stessa e della collettività.

E allora, tutto quanto ho sopra detto in relazione ad un assieme di mezzi e di istituti volti alla tutela, fino all'ultimo, di quell'impostazione favorevole alla conservazione del vincolo familiare, che è propria della nostra Costituzione (Costituzione che, se non erro, è ancora in vigore), dovrebbe essere a maggior ragione premessa della legge di introduzione del divorzio stesso.

Non vi è infatti in questo tipo di divorzio, come invece vi è nell'ipotesi di divorzio chiesto per colpa di uno dei coniugi, la presunzione di una gravissima lesione unilaterale dei diritti normalmente connessi allo *status* di coniuge che attenuerebbe, almeno in parte, la necessità di tentativi diretti a sperimentare se il vincolo può essere salvato. Per questo praticamente tutte le legislazioni divorzistiche, anche quelle alla cui origine sta una concezione della famiglia tanto meno rilevante di quella prevista dalla legislazione italiana, hanno posto in essere degli strumenti nel procedimento di divorzio atti a favorire il ripensamento delle parti, ad imporre loro periodi di prova prima della sentenza, quando il giudice abbia dubbi sulle causali e sulla irrevocabilità della loro decisione di scioglimento, quando il decorso del tempo le possa far ripensare e possa così modificare, con il maturarsi di situazioni anche relative ai figli, o con il naturale appannarsi di circostanze contrastanti con una conciliazione, la loro volontà di insistere per ottenere il provvedimento giudiziario.

A L B A R E L L O . Perchè non avete presentato voi un provvedimento di questo tipo?

M O N T I N I . Ci sono quattro disegni di legge, discutiamoli assieme; questo è il discorso che io faccio: perchè urge proprio discutere cinque minuti prima il divorzio, creando così delle lesioni dei diritti ed una sperequazione irrimediabile del diritto familiare? Io non dico che non ci possono essere state delle colpe. Affermo che ora si può esaminare contemporaneamente tutta la materia, ed allora, se voi volete il divorzio e il divorzio passerà malgrado la nostra costante opposizione, almeno avremo una legge che si potrà incentrare in un disegno di diritto familiare organico che non leda i diritti di singoli. Questo è il punto fondamentale su cui pongo l'accento.

Moltissime legislazioni a questo proposito, accanto all'operato del giudice, prevedono quello del pubblico ministero, al quale è concessa ampia facoltà di impugnativa e di intervento; è una funzione, quella del pubblico ministero, che appare insopprimibile in procedimenti in cui si discutono interessi che sovrastano, almeno in parte, la disponibilità dei singoli ed appartengono anche alla collettività organizzata a Stato. Non vi è dubbio che nella materia di cui discutiamo l'interesse pubblico esista in misura rilevante, specie quando vi sono dei figli ma anche quando è in discussione comunque l'esistenza di una famiglia, e cioè di una cellula sociale alla quale lo Stato riconosce fondamentale importanza nella strutturazione e nello svolgimento della sua attività e che è per esso un qualche cosa di più della addizione dei membri che la compongono.

Altre legislazioni, tenendo presente l'esistenza dell'istituto del divorzio, prevedono particolari casi di intervento dei genitori in casi di matrimonio dei giovani; mentre non concedono il divorzio consensuale se non dopo una certa durata del matrimonio ed il raggiungimento di una certa età da parte degli sposi, e cioè nell'esistenza di condizioni che facciano presumere una maturità degli stessi di fronte ad una decisione così impegnativa. Niente di tutto questo è previsto dalla legge Fortuna-Baslini, cosicchè ne risulta accentuata una visione secondo la quale gli interessati hanno praticamente esclusiva facoltà di disporre, senza adeguati controlli da parte del magistrato, in un settore che, come abbiamo visto, investe ben altri interessi oltre ai loro personali.

La funzione del pubblico ministero richiamata dall'articolo 5 della legge è indefinita e comunque assolutamente insufficiente allo espletamento di quei compiti che abbiamo sottolineato; occorrerebbe quindi in materia, per un adeguamento a quelli che sarebbero comunque i princìpi costituzionali, un sostanziale mutamento nel procedimento previsto dal disegno di legge in esame. Abbiamo sommariamente esaminato le ragioni per le quali il procedimento andrebbe riformato in aderenza ai princìpi costituzionali, anche volendo aderire alla tesi divorzistica; sempre sotto questo profilo, strettamente giuridico, in un'analisi delle possibili impostazioni di regolamentazione dell'istituto matrimoniale, ci sarebbe molto da dire sull'ammissibilità di un tipo di divorzio consensuale, qual è previsto dal disegno di legge tra altre ipotesi; esso infatti, per le stesse ragioni precedentemente illustrate, potrebbe essere respinto anche qualora si ritenesse legittima, in base ai princìpi del nostro ordinamento giuridico e costituzionale, l'introduzione dell'istituto del divorzio non consensuale.

Non mi soffermo ulteriormente su questo punto solo perchè esso si presta ad essere vagliato — e lo è stato e lo sarà ampiamente — anche sotto altri profili che ritengo preponderanti su quello del quale in questo momento mi occupo. Mi soffermerò invece brevemente sulla, a mio avviso, evidente mancanza di tutela, nella regolamentazione prevista dal disegno di legge Fortuna-Baslini, dei diritti e degli interessi — diritti soprattutto — relativi ad una delle parti in causa e particolarmente, di solito, della parte meno difesa, in linea pratica, sul piano economico e cioè la donna. È a tutti noto come nell'odierna impostazione pratica della famiglia italiana, salvo qualche eccezione nel ramo del commercio ai fini della possibile elusione agli effetti di un fallimento, anche i beni prodotti con il lavoro comune vengono intestati comunque al marito. È parimenti noto come in moltissimi casi la donna rinunci ad una propria attività economica che potrebbe portarla a delle realizzazioni

anche notevoli in questo settore per assumersi altri compiti nell'ambito matrimoniale, onde costituire il fulcro spirituale della famiglia.

È evidente quindi come, volendo introdurre il divorzio, si doveva provvedere ad una regolamentazione razionale, organica ed adeguata all'effettiva realtà di quelle che sono oggi in Italia le situazioni patrimoniali che si creano in favore o in sfavore di uno o dell'altro dei coniugi o di entrambi in costanza di matrimonio, dando gli strumenti idonei per l'accertamento di questa realtà effettiva al di là delle formali intestazioni dei beni e per un'equa statuizione sulla stessa.

Il pericolo, infatti, è che soprattutto nei provvedimenti d'urgenza, inevitabilmente fondati su indagini sommarie e basantisi prevalentemente su risultanze formali, si assegni al coniuge più debole ed incolpevole un *quid* sul piano patrimoniale assolutamente inadeguato a quelle che erano le sostanze già presidianti il tenore di vita della famiglia; tenore di vita che esso coniuge ha tutto il diritto di conservare. Poichè non sembrano concepibili in questa fase procedimenti cautelativi e costituenti legittime cause di prelazione, la disciplina prevista dalla legge si appalesa ancor più inadeguata ed addirittura inidonea aggravando, data la definitività della separazione prodotta dal divorzio, quelle che erano già notevolissime insufficienze della legislazione sulla separazione personale. Il coniuge più debole, infatti, correrà ancor più il pericolo di dover combattere una lotta impari, finendo con l'accettare per disperazione una soluzione oltremodo obiettivamente ingiusta.

Che dire, infine, nell'ipotesi di divorzio concesso a seguito di accertamento di dolo o di colpa di uno dei coniugi, del fatto che non si è previsto o discipliato specificatamente un diritto al risarcimento da parte dell'altro coniuge incolpevole? E cosa pensare della mancata regolamentazione della convenzione patrimoniale tra coniugi, a suo tempo conclusa in occasione del matrimonio?

Non sono che esempi, ma essi dicono come ci si disinteressi in questa legge, pur di affermare precipitosamente il principio divorzistico, della conseguente creazione di un periodo intermedio nel corso del quale dovranno necessariamente perpetrarsi, per la mancata armonia della nuova legge con la legislazione vigente, delle gravi ingiustizie e lesioni di diritti, che nessuno potrà dire non essere state fin d'ora previste ed individuate.

Come si possono fare, a questo punto, degli emendamenti idonei a tutelare i diritti patrimoniali del coniuge, soprattutto di quello incolpevole? Gli emendamenti dovrebbero consistere in una completa revisione del l'istituto dei rapporti patrimoniali tra coniugi e cioè di un istituto di notevole ampiezza e rilievo, che ha collegamenti importanti non soltanto con le altre parti della legislazione afferente al diritto familiare, ma anche con altri istituti del diritto civile. Bisognerebbe quindi, in sostanza, revisionare il diritto familiare, adeguandolo al nuovo istituto che sconvolgerebbe la sua attuale regolamentazione. Se non si fa questo, si ledono dei diritti e si ledono solo per la fretta di adottare un nuovo istituto senza perdere tempo a collegarlo con la legislazione vigente. Ciò non può non apparire assolutamente grave e non ha giustificazione alcuna, perchè crea una dolorosa preterizione di acquisizioni giuridicamente consolidate sul piano economico, ivi compreso quello mutualistico ed assistenziale, sulle quali i coniugi, soprattutto quello incolpevole, avevano il diritto di fare affidamento.

Non può infine non apparire sconcertante la mancanza, in una legge che vuole tutelare la volontà delle parti — ed addirittura quella di una sola di esse fino alla concessione di un divorzio consensuale ed automatico — di ogni contemporanea innovazione delle norme riguardanti l'annullamento del matrimonio.

La rigidezza della legislazione italiana in materia è ben conosciuta; essa lo è molto di più di quanto non lo sia quella della Chiesa cattolica; tanto è vero che questa differenza, data la concomitanza dell'esistenza in Italia di matrimoni concordatari, si è fatta sentire come un qualche cosa che doveva assolutamente essere eliminato. Vi è tutta una elaborazione dottrinale accettata e addirittura promossa anche dalla parte politi-

ca cui io appartengo o da studiosi cattolici, relativa ad una visione organica delle nuove ipotesi di annullamento che non possono, per una adeguata tutela della volontà delle parti e delle loro condizioni psichiche e fisiche al momento della celebrazione del matrimonio, non essere introdotte in una legislazione moderna.

Nei disegni di legge pendenti davanti ai due rami del Parlamento e relativi ad una riforma totale o parziale del diritto di famiglia, le modifiche delle norme di legge relative all'annullabilità del matrimonio sono sempre ed ampiamente considerate.

Il progetto di legge di cui discutiamo tace invece assolutamente nel punto in giudizio.

Sul piano giuridico, l'incongruenza è palese. Si tutela la volontà dei coniugi laddove l'opportunità di questa tutela è contrastata da concezioni filosofiche, religiose, politiche, sociali e giuridiche aventi ampia rispondenza nel Paese e si trascura questa volontà in un settore in cui unanime è il riconoscimento, senza eccezione alcuna, della necessità di questa tutela!

Come può essere portata avanti una legge siffatta senza che si venga a creare una situazione abnorme sul piano giuridico e pratico, lesiva dei diritti dei coniugi, e fonte di sperequazioni inconcepibili?

Come giustificare l'asserita conclamata urgenza di un provvedimento che sciolga matrimoni validamente contratti e la concomitante non urgenza per un provvedimento che annulli invece matrimoni i quali non sono stati validamente contratti?

E l'istituto della separazione legale? Non è forse evidente che anch'esso andrebbe raccordato alla nuova impostazione conseguente alla introduzione della possibilità di scioglimento del matrimonio ed addirittura di una probabilità di divorzio automatico? Come potrebbe questo istituto non essere strutturato e considerato, qualora si accedesse alla tesi della possibilità di scioglimento del vincolo, come uno strumento predisposto ai fini di tentare, attraverso un periodo di decantazione e di ripensamento, il salvataggio del vincolo stesso?

Mi fermo anche qui nell'analisi delle possibilità di violazione dei diritti e degli interessi nei confronti delle parti che questa legge permetterebbe ed avallerebbe, perchè la materia è stata già ampiamente e ripetutamene evidenziata e perchè sono certo che gli esempi da me richiamati avranno già dato agli onorevoli colleghi gli elementi per valutare la validità delle preoccupazioni da me manifestate, e scendo invece all'esame della normativa che il disegno di legge prevede a favore dei figli, nell'ipotesi di divorzio.

Qui le carenze sono ancor più evidenti.

Lasciando stare che manca ogni premessa per una politica volta a favore dei figli stessi, secondo i princìpi di cui agli articoli 30 e 31 della Costituzione della Repubblica (ed era questo il momento almeno di iniziarla!) quello che non si può non notare è un'assoluta mancanza di disposizioni sui figli di genitori divorziati, limitandosi il disegno di legge Fortuna-Baslini a richiamare le disposizioni del codice civile, evidentemente insufficienti in una situazione che il codice civile non aveva affatto prevista.

È umiliante vedere, da un esame comparativo, come tutte le legislazioni divorzistiche si preoccupino, con disposizioni particolari, ancora prima del coniuge incolpevole che pure ha ben altra tutela di quella che il progetto di legge n. 973 gli assegna, della situazione dei figli nati in costanza di matrimonio dai coniugi divorziati, mentre il nostro progetto non ritiene che ci sia bisogno, in materia, di alcuna norma particolare.

Praticamente tutte le legislazioni divorzistiche partono dal concetto che, una volta intervenuto il divorzio, per fatale avvicendarsi di nuove situazioni e di nuovi affetti, i genitori sono portati a perdere amore e interesse alla cura e all'educazione dei figli. Ciò anche quando, come dicono molte sentenze in materia, l'animosità dei coniugi aveva fatto dei figli stessi oggetto di esasperata contesa, durante il processo, ai fini di un'assegnazione che appagasse la loro reciproca volontà di rivincita e di affermazione. Tali legislazioni pertanto non soltanto si preoccupano, attraverso una serie di norme idonee, di garantire ai figli il permanere di benefici di ordine patrimoniale giungendo a vincolare in qualche caso anche il secondo coniuge e a dichiarare la nullità di decisioni lesive della loro posizione, ma prevedono un insieme di

disposizioni volte, nei limiti del possibile, a tentare di ovviare alle carenze sul piano dell'educazione e sul piano affettivo che il divorzio, secondo il concetto di esse legislazioni, importa, purtroppo sovente, come conseguenza ineluttabile.

Si prevede da tutte queste legislazioni un intervento esterno, surrogatorio dell'azione dei genitori, anche nella semplice esistenza di accertata negligenza da parte degli stessi e non soltanto nell'esistenza di quelle gravissime circostanze in base alle quali è prevista in Italia, e per rinvio anche dal progetto Fortuna-Baslini, la perdita della patria potestà.

Le soluzioni per venire incontro ai bisogni spirituali e materiali dei figli prevedono meccanismi diversi nelle singole legislazioni: essi vanno dall'intervento diretto dello Stato attraverso il pubblico ministero e il giudice tutelare, alla nomina di tutori, ai tribunali di famiglia, ai consigli di tutela, fino alla possibilità dell'adozione da parte di terzi, appunto nei casi di trascuranze o di insufficiente cura.

Vi è pertanto la coscienza che, introducendo un istituto, qual è il divorzio, così rivoluzionario nei confronti della famiglia si crea indubbiamente nella maggioranza dei casi per i figli, come dicevamo, una situazione affatto nuova, certamente deteriore, in via generale, rispetto a quella familiare, e si impongono pertanto assolutamente delle norme che valgano a creare situazioni le quali, pur sempre insufficienti, tendano a ripristinare il più possibile quanto essi figli, con la divisione della famiglia, hanno perduto.

Non posso sottacere, a questo punto, il rilievo che, in molte legislazioni divorzistiche, viene dato al tribunale della famiglia. Formato con l'apporto determinante di esperti sul piano sociale e di persone che hanno la vocazione di aiutare la gioventù, in particolare quando manchi oramai il calore della famiglia, questo tribunale ha una funzione soprattutto attiva, e cioè di consiglio e di indirizzo, di approfondita valutazione delle capacità intellettive, delle particolarità del carattere, delle doti e delle crisi di ogni minorenne del quale sia chiamato ad interessarsi.

La proposta di legge in esame, come abbiamo detto, tace al riguardo, mancando così inesorabilmente, anche nel settore più delicato e più indifeso connesso alla nuova regolamentazione, ad una funzione di assoluta necessità che avrebbe bisogno di strumenti giuridici per attuarsi sul piano umano e sociale.

Avrei da aggiungere, per dare una qualche organicità alla mia disamina, alcune osservazioni sui criteri che sono stati usati per includere alcune ipotesi invece che altre fra quelle invocabili per la richiesta di scioglimento di matrimonio. Dovrei farlo perchè indubbiamente l'elencazione manca di sistematica e trascura stranamente alcune situazioni che, alla stregua dei princìpi che dovrebbero essere posti alla base di questa legge, non potrebbero non essere comprese, mentre altre, che comprese lo sono, sono invece estremamente discutibili sul piano della tutela dei fondamentali diritti del coniuge contro il quale viene chiesto il divorzio.

Anche questa carenza di sistematica, questa impossibilità di trarre razionalmente da posizioni di principio chiare e ben delineate ipotesi di concedibilità del divorzio che soddisfino ad una impostazione giuridica organica, costituisce un qualcosa che ferisce indiscutibilmente il disegno di legge per l'appunto sul piano giuridico.

Potrei fare qualche esempio di queste carenze, ma non farei che ripetere elencazioni già evidenziate alla Camera dei deputati e qui in Aula, ed alle quali non si è praticamente opposto, *ex adverso*, nulla di anche parzialmente tranquillizzante e giustificativo.

Tutto ciò non può non indurci a chiedere ai fautori della tesi divorzistica se non sia il caso di abbandonare un disegno di legge che soffre di una, come dicevo, costituzionale incapacità (e questa dizione di costituzionale incapacità potrebbe avere, anche se non voluto, un ambivalente riferimento) sia ad inserirsi nella legislazione vigente senza gravissime ripercussioni sui diritti dei singoli, sia ad assolvere a quel ruolo che, per una seria e coerente impostazione divorzistica, dovrebbe in ogni caso pretendere di avere. Questo discorso che si dovrebbe fare, come ho detto, in qualsiasi caso, si deve fare, ripeto, con maggiore incisività e decisione in questo caso, cioè in una materia così impe-

gnativa dove si tratta di porre in discussione anche diritti che la legislazione vigente riteneva acquisiti e dove il problema della famiglia ed in particolare dei figli emerge inesorabilmente come uno dei problemi più impegnativi e determinanti della società di oggi e di domani, che noi abbiamo il dovere di costruire la migliore possibile.

Onorevoli colleghi, la funzione di ripensamento e di più ampia possibilità di miglioramento delle proposte legislative, che è una delle più importanti tra quelle a cui deve adempiere il sistema bicamerale nel nostro Paese, ci impone, a mio sommesso avviso, qualora la maggioranza del Senato fosse orientata verso l'adozione del divorzio, di tener conto di quanto, con insufficiente capacità, io ho qui cercato di affidare, prima ancora che alla vostra coscienza di cittadini e di politici, alla vostra attenzione di legislatori coscienti e responsabili. Lungi da me il pensiero di eludere, attraverso rilievi formali, una discussione che ovviamente deve comunque essere fatta al più presto, in quanto una decisione sul merito, e cioè sul diritto familiare, in ogni caso si impone. Ma noi abbiamo i mezzi per abbinare la discussione sulla nuova regolamentazione del diritto di famiglia a quella sulla indissolubilità o meno del vincolo matrimoniale! Facciamolo, fermando l'*iter* di questa legge, pronti a riprendere la battaglia per l'affermazione delle nostre idee in materia in un contesto che sia consono prima di tutto all'adempimento del nostro dovere di legiferare in modo che siano al massimo possibile tutelati i diritti e gli interessi della collettività nazionale e quelli dei singoli! (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Trabucchi. Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I . Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, ho la fortuna di essere (non c'entra l'onorevole Fortuna) un parlamentare abituato a parlare sempre tra poca gente; e quindi ho anche abituato i miei ascoltatori consueti ad un colloquio un po' più amoroso o, per meglio dire, più confidenziale di quello che sarebbe conveniente su un tema di importanza come il tema del divorzio. Lo devo premettere subito perchè, se qualche volta mi scapperà qualche accenno un po' sorridente o se qualche volta vi sembrerà che non sia corrispondente al tema il mio discorso fatto un po' alla veneta e un po' alla montanara, mi perdoniate, tenendo conto di questa premessa.

Voglio fare una seconda premessa, che vi sembrerà forse strana, un elogio al relatore. Lo so io che fatica si fa quando si deve fare una relazione senza essere convinti...

B A R D I , *relatore*. Non ho capito da che cosa ricavi questa opinione.

T R A B U C C H I . ...ed ho apprezzato il modo geniale, attento, paziente con cui il nostro relatore ha saputo cucire tutto ciò che poteva essere detto bene, lasciando da parte tutto ciò che doveva essere non detto. Perciò lo ringrazio e gli domando scusa, dopo questa affermazione di amicizia, se mi permette, se sarò un po' lungo e se prima di affrontare quegli argomenti che costituiranno la parte necessariamente essenziale del mio discorso affronterò una questione di ordine generale che pure fa parte ormai delle mie consuetudini. Avevo scritto — perchè qualche volta scrivo anche se dopo non so stare letteralmente al testo — su questi fogli: *ceterum censeo* e non perchè mi confrontassi con Catone ma perchè tutte le volte oramai dico e mi sono proposto di dire e dirò, sia che parli come uomo di maggioranza sia che intervenga come uomo di minoranza, *ceterum censeo* che il Senato non debba prestare acquiescenza, senza una valutazione precisa ed analitica, a ciò che gli viene proposto di approvare dopo il voto dell'altro ramo del Parlamento.

Ancora una volta, e in modo assai più grave, si presenta al Senato un disegno di legge, forse neanche meritevole di questo nome, e si vuole che sia approvato così come qui è pervenuto. Ancora una volta la maggioranza, e non faccio eccezioni perchè molte volte, anche se protestando e mugugnando, sono stato membro anch'io della maggioranza, intende imporre un ossequio cieco a quanto parve ad una risicata maggioranza degli

onorevoli deputati di votare, privando così il Senato del suo diritto, ma soprattutto del suo dovere, di esaminare ogni legge e nello spirito informatore, e nel suo oggetto, e nelle singole disposizioni, e nella forma adottata. Posso ben io protestare forte perchè non sono membro della Commissione giustizia; ma sono stato un giorno ad assistere alla discussione davanti alla Commissione. Era chiaro che ciò che importava agli onorevoli colleghi della maggioranza era portare il disegno di legge al più presto all'esame dell'Assemblea. È chiaro oggi (non perchè sono presenti pochi senatori ma perchè si sente... nell'aria) che quello che importa a molti è arrivare ad un voto; ma il voto questa volta non riguarda una manifestazione di forza di una maggioranza o di una minoranza parlamentare bensì l'adozione o il rigetto di un principio e di norme che più profondamente dovranno incidere, o tendono ad incidere, nella struttura sociale e politica del nostro Paese, sul modo di vivere del popolo italiano.

Di qui la mia protesta, non per ragioni opportunistiche e meno ancora ostruzionistiche, ma perchè ritengo che la dignità del Senato la esiga. Credo che di questo siano convinti tutti: di fronte ad una legge come questa ci si sente ribellare nell'animo e nei precordi, prima ancora che per la coscienza o per il sentimento che deve ispirare ogni uomo saggio e prudente, per la coscienza che ha sempre il giurista, così come ci siamo ribellati in tutti gli altri casi in cui si è dovuto, o si è voluto, respingere emendamenti che non potevano essere respinti senza il contemporaneo sacrificio della logica o del diritto.

Fo la mia protesta con particolare durezza anche perchè in casi del genere non sono in gioco le solite forze dei partiti, non è in gioco la necessità di trovare un accordo per reggere lo Stato, adottando una linea di azione economica o politica, non vi è il pericolo di una stasi economica o sociale conseguente alle divergenze sull'attuazione del nuovo tipo di famiglia o del nuovo tipo di matrimonio; ma si tratta di decidere su di un punto sul quale veramente ogni parlamentare deve sentirsi vincolato solo dalle proprie convinzioni al di fuori di ogni considerazione di partito o, peggio che mai, di ogni valutazione elettoralistica.

Mi sembra di ricordare che in un certo scritto (e domando scusa se non lo so citare in modo preciso) Bernard Shaw riportasse l'opinione di un anonimo cittadino britannico nel momento della votazione ricordando che questo povero elettore si poneva la domanda per chi dovesse votare ponendosi anche questo dilemma crudele: se voto per i conservatori — diceva a se stesso — mi lasciano intatto il *prayer book*, (che non è, come si crede, solo il libro delle preghiere, è in sostanza il libro dogmatico dell'Alta Chiesa anglicana), ma non mi aumentano lo stipendio, se invece voto per i laburisti questi mi fanno aumentare gli stipendi, ma mi cambiano il *prayer book*: che cosa devo fare?

Bernard Shaw, ponendo in questi termini la domanda, faceva la critica all'essenza del sistema rappresentantivo parlamentare: analoga critica del sistema dovremmo fare noi se pensassimo che una cieca disciplina su un punto tanto delicato come quello che stiamo trattando potesse prevalere sul dettato della coscienza individuale.

In un caso come quello del divorzio non ci si può chiedere se si debba obbedire agli ordini di partito o alla coscienza, non si può pensare che si possa imporre una scelta tra la disciplina di partito o di corrente, o la tendenza politica da un lato e la giustizia dall'altro: si tratta di fare un esame preciso dei nostri sentimenti, delle nostre convinzioni, del nostro dovere di rispetto alla giustizia, al diritto, alla natura dell'uomo e della famiglia, alla costituzione e agli accordi conclusi e, nei riguardi di una legge come questa, di comportarsi in conformità.

Il voto che ciascuno di noi dovrà seguire e perseguire dev'essere solo il voto della coscienza. I partiti hanno altre funzioni, altre mansioni e, se si dovrà interpellare il popolo, è giusto che questo decida: al di sopra delle istruzioni del partito; noi se del caso parleremo dopo, come uomini politici.

Onorevoli senatori, se fin qui ho parlato della normale protesta per il modo con cui vengono portati qualche volta in fretta, qua-

si sempre in modo imperfetto disegni di legge approvati dall'altro ramo del Parlamento, più grave protesta è mio dovere avanzare a seguito della comunicazione del cosiddetto « libro verde » relativo ai documenti diplomatici sull'interpretazione dell'articolo 34 del Concordato tra l'Italia e la Santa Sede. Vi è riportata integralmente una Nota italiana in data 13 giugno 1970: forse non tutti i senatori sanno — non è d'obbligo — che il 13 giugno è la festa di Sant'Antonio di Padova. Tra i miracoli di cui parla la storia, fatti per intercessione del Santo, sembra che il Governo italiano abbia sperato di inserire anche quello dell'addormentamento definitivo del Senato della Repubblica.

B A R D I . Senatore Trabucchi, guardi che quella del 13 giugno è la Nota vaticana!

T R A B U C C H I . Allora mi sono sbagliato, la Nota italiana era troppo in anticipo sul miracolo sperato!

Al punto 5 del disgraziato documento si legge: « L'interpretazione che qui si è riferita non può essere condivisa dallo Stato italiano per il quale all'articolo 34 del Concordato devono attribuirsi un diverso significato e una ben diversa portata. È da sottolineare, in proposito, che l'interpretazione fatta propria dallo Stato italiano e formalmente confermata dal voto della Camera dei deputati del 5 ottobre 1967 appare non soltanto conforme al testo di detta disposizione, ma confortata altresì da strumenti sussidiari di interpretazione abitualmente utilizzati nei riguardi di un accordo di natura internazionale ».

È da domandarsi, in questa sede, se sia corretto che un Governo, sia pure il Governo della maggioranza a cui aderisco, attribuisca su di un punto in atto profondamente controverso allo Stato italiano un'interpretazione che si ha ragione di ritenere non fosse condivisa neppure da tutti i membri del Consiglio dei Ministri. È da domandarsi se sia corretto costituzionalmente che a nome dello Stato italiano si parli ufficialmente, finchè un ramo del Parlamento non ha ancora espresso, non dico un voto, ma neppure un'intenzione. È da domandarsi se sia corretto dire che un'interpretazione per di più non giusta è stata confermata dal voto della Camera dei deputati, quando si sa che la Camera dei deputati ha soltanto deliberato circa una proposta di legge, ma che la legge è atto complesso per sua natura, per cui la volontà dello Stato è manifestata soltanto se concorrono, e su piede di assoluta parità, la deliberazione della Camera e quella del Senato.

Il voto della Camera potrebbe avere indirettamente presupposto un determinato atteggiamento politico, una determinata intenzione; ma formalmente non ha confermato proprio nulla, perchè il Parlamento è composto dalla Camera e dal Senato e, ripeto, il voto della Camera non ha nessun valore se non si avrà il voto conforme del Senato. Il Parlamento poi delibera sulle leggi, non le interpreta formalmente se non quando si tratta di dare una interpretazione autentica, dicendolo espressamente. Meno che meno le motiva. Ancora meno un ramo del Parlamento può sancire formalmente interpretazioni giuridiche: per queste la competenza gli è assolutamente sottratta.

Ho citato il punto cinque, ma tutto il tono della infelicissima Nota è in armonia con questo punto, onde ho ragione di attendere, anche dal punto di vista politico, che il Capo del Governo venga a dichiarare se quella Nota, completamente al di fuori di ogni norma di correttezza costituzionale, è stata deliberata dal Consiglio dei Ministri e come il Governo resterebbe indifferente se su tale punto gli fosse contrario — lo dico in via di assoluta ipotesi — il voto del Senato, peggio, se in un futuro non molto lontano gli fosse contrario il voto del popolo italiano. Per parlare a nome dello Stato, bisogna parlare in ordine alla natura delle cose e degli istituti e in linea di legittimità costituzionale. Per mio conto devo dichiarare che ritengo che scopo e contenuto di quella Nota, sulla quale non ritornerò più avanti, ma che è tutt'altro che perspicace e per nulla conforme alla interpretazione corrente della Costituzione, sia stato non il riferire un pensiero dello Stato italiano, ma solo rendere edotta la Santa Sede del presunto pensiero di alcuni onorevoli componenti della Camera

dei deputati, sia pure costituenti una occasionale maggioranza.

Di questa rettifica e della sua importanza dovrà discutere se mai l'altro ramo del Parlamento. Ma solo quando il Senato avrà votato — e può anche essere che il voto sia conforme a quello della Camera — il Ministro degli esteri sarà in dovere di riferire le ragioni — e speriamo se ne trovino di migliori — per le quali gli sarà possibile ritenere che non si sia voluto violare l'articolo 34 del Concordato; come può anche essere che più realisticamente abbia a riferire che il Parlamento italiano ha voluto, nell'espressione della propria sovranità, votare la legge del divorzio indipendentemente dal Concordato con la Santa Sede che, come tutti i trattati, non deve essere considerato eterno.

Oggi come oggi un atteggiamento come quello assunto con la famosa Nota è secondo me illegittimo e anticostituzionale. Si sono fatte tante questioni di costituzionalità qui dentro, ma a parer mio questa è la più grave di tutte quelle che si son fatte e che si potranno fare.

La seconda questione costituzionale sarà da sollevare se si voterà su questo disegno di legge approvando norme così inorganiche, così male inserite nel complesso delle norme giuridiche italiane, da poter far pensare effettivamente a quello che può e deve essere il giudizio (che ancora non si sa se potrà essere dato, ma ritengo di sì) della Corte costituzionale in sede di riesame, quando si parli di eccesso di potere legislativo.

Presidenza del Vice Presidente GATTO

(*Segue* T R A B U C C H I). Con le proteste ritengo di aver finito. Voglio ora ricordare un altro punto. Nella *Gazzetta Ufficiale* di poco più di una settimana fa è stata pubblicata la legge per l'attuazione della Costituzione in tema di *referendum*. È pacifico quindi che su di un tema di tanta gravità e di tale importanza per la struttura stessa della compagine sociale, come quello di cui discutiamo, potrà essere sentito — e secondo me dovrà essere sentito — il popolo italiano, perchè esprima la sua volontà veramente sovrana.

Non sto a dire se sia giusto che così si faccia; è certo che è conforme alla Costituzione. D'altra parte una coalizione di partiti, come dicevo prima, attraverso gli uomini portati in Parlamento non può pronunciarsi su di un tema sul quale il popolo italiano non è mai stato interrogato, neppure indirettamente mediante le enunciazioni fatte avanti la convocazione dei comizi elettorali, o durante il periodo della propaganda, neppure ponendo l'amletico dubbio che citava Bernard Shaw. D'altra parte il problema del divorzio se ha indubbia la sua incidenza sulla struttura della famiglia, e attraverso la struttura e la regolamentazione della famiglia sul futuro aspetto della società, riguarda anche personalmente ciascuno dei cittadini; per ciò ciascuno dei cittadini ha diritto su questo punto, non direttamente connesso con problemi programmatici, di natura economica o politica, di manifestare la sua opinione, di esprimere la propria volontà.

Ho fatto questa premessa perchè mi pare sia giusto pensare quali potranno essere le conseguenze della pubblicazione della legge per l'attuazione del *referendum* per quanto riguarda il nostro dovere di legislatori. Per me al compito di legiferare si corrisponde in due tempi: nella affermazione dei princìpi ispiratori di una legge e nella formulazione del testo. I princìpi ispiratori possono essere buoni o cattivi senza che per tale motivo la legge sia buona o cattiva: si tratta infatti di due problemi distinti. Se ora sulla validità dei princìpi ispiratori di una legge certamente c'è la possibilità di un appello, per così dire, cioè dell'appello alla nazione che è aperto, nelle forme stabilite dalla legge, ove chiedano il *referendum*

500 mila cittadini o cinque consigli regionali, secondo quanto ha stabilito la Costituzione, non avviene altrettanto per la formulazione tecnica del testo della legge. Onde, seppur io sarei stato favorevole a portare addirittura il *referendum* per maggior chiarezza sull'abolizione dell'articolo 149 primo comma del codice civile, in modo che si ponesse così il voto popolare alla base della elaborazione legislativa che il Parlamento nei suoi due rami avrebbe potuto poi fare, sono particolarmente preoccupato perchè al *referendum*, se prima o poi sarà chiesto alla nazione, si vada sulla base di una legge che abbia — come si suol dire — un capo ed una coda, abbia cioè una strutturazione giuridico-sociale, mentre il testo che oggi ci è sottoposto un significato per quanto almeno riguarda alcuni articoli proprio non lo ha; solo se si avrà un testo che in sede di consultazione popolare possa essere approvato semplicemente con un sì o con un no il popolo potrà giudicare bene. Cercherò in questo mio modesto intervento di soffermarmi proprio sul testo che viene a noi proposto per dimostrare in concreto che un buon testo sul quale interrogare il popolo la legge Fortuna non lo appresta.

Prima di prendere la parola, signori senatori, mi sono domandato: se fossi divorzista potrei votare questo disegno di legge? Ebbene, non sono un divorzista, ma se anche lo fossi, sarei nella assoluta impossibilità materiale e morale di approvare il disegno di legge così come è. Cercherò di dimostrarlo: qui non si tratta di punti e virgole o di parole più o meno appropriate, siamo a terra sotto tutti i profili! Questo fatto mi colpisce dolorosamente sotto due punti di vista. Mi preoccupa per l'ipotesi che si possa andare al *referendum* dicendo, ad esempio, che il punto *e*), introdotto nella seconda parte dell'articolo 2, è, non voglio neanche dire abominevole, ma assolutamente inconcepibile perchè non si inserisce neppure lontanamente nel sistema giuridico italiano; o dicendo che con il divorzio come si vuole attuare non si è pensato assolutamente alla situazione della sposa abbandonata, o che la materia delle pensioni non è coordinata con la nuova legge; che si possa andare cioè al *referendum* con elementi di natura particolare e si ottenga così un voto contrario che non sia interpretabile come voto di princìpio. Mi preoccupa, d'altra parte, il fatto che per la passione cieca di dir di sì ad un principio per false affermazioni di laicismo diventi legge una norma che veramente non ha la possibilità di diventarlo e che, secondo me, per la sua incongruenza esterna ed interna va bene al di là dei limiti dell'eccesso di potere legislativo.

Ecco perchè penso ci si debba soffermare su questo punto. Forse per la paura dell'esito del *referendum*, forse per l'impostazione di combattimento laicista data alla battaglia, non diremo in quest'Aula, ma fuori dell'Aula da coloro che sono capitanati dal comitato divorzista o dai movimenti antidivorzisti e che dibattono nelle piazze, nei comizi o nelle conferenze le varie questioni, forse per tutte le ragioni insieme i proponenti Fortuna e Baslini hanno impedito quel colloquio sereno sul testo del disegno di legge che io auspico troppo spesso debba sorgere per tutti i testi di legge senza essere quasi mai ascoltato e forse senza che venga creduto sulla mia sincerità, quella sincerità con la quale oggi stesso vi ho parlato e vi parlo.

Fatto sta ed è che noi oggi siamo di fronte da un lato ad un disegno di legge in concreto e dall'altro ad una serie di discussioni di principio. Ma siccome su queste ultime si pronuncerà o potrà pronunciarsi il popolo, la nostra attenzione sembra doversi soffermare, come dicevo, con maggiore senso di responsabilità proprio sul testo. Ed è un testo comunque indegno di approvazione ed assurdo.

Vediamo che cosa ci dice questo testo. Abbia pazienza l'onorevole relatore se sarò un po' pedante e forse un po' lungo. Mi sono domandato prima di parlare se sia possibile provvedere con emendamenti ad aggiustare le cose, ma mi sono trovato nella condizione di quel mendicante che era andato dal sarto per vedere se poteva rappezzare il suo vestito che era tutta una pezza, e dove non vi erano pezze, tutto un buco. Il vestito, che era peggiore di quello di Arlecchino, non solo per i colori ma anche perchè non teneva più da nessuna parte, non era rappezzabile; il povero sarto, forse me-

no paziente del nostro relatore, ha gentilmente spedito il cliente con un piccolo emolumento dicendogli: cerca di comperartene un altro, altro rimedio non c'è. È una cosa che potrà tra poco succedere anche a me per la mia pervicacia nel non cambiar mai abito, ma non vorrei che mi succedesse in materia di leggi. L'unico saggio consiglio che do alla maggioranza è di ritirare il disegno di legge e di presentarne un altro.

Vediamo allora che cosa ci propone di sancire l'articolo 1: che il giudice dichiara lo scioglimento del matrimonio quando accerta la inesistenza tra i coniugi della comunione spirituale e materiale di vita corrispondente, non già alla essenza, ma alla funzione del matrimonio. Voglio qui sottolineare l'assoluta imprecisione dei concetti che deve dominare la « fortunosa » mente dei proponenti che parlano di comunione materiale e spirituale di vita e di corrispondenza alla funzione del matrimonio. Se per finalità essenziale noi pensiamo di riandare con la mente al *consortium omnis vitae*, alla *coniunctio maris et foeminae*, all'*honos matrimonii* la « funzione » non si sa davvero in che cosa la si sia voluta far consistere, dato che non è parola giuridica che si presti ad un'interpretazione precisa: nella procreazione della specie certamente non è la funzione unica del matrimonio, nel *mutuum sustentamentum* certamente no, nel *remedium concupiscentiae* — in questi tempi! — certamente no. I nostri proponenti non potevano fuor di ogni dubbio avere altra reminiscenza che quella dell'odor dell'incenso, ma senza più incenso la vittima odora soltanto di *fumus*. E veramente questa frase si è persa in un *fumus* o meglio in una nebbia giuridica impenetrabile.

Ma vogliamo andare più in là. Si dice che il giudice deve accertare questa specie di busillis, lo stato di impossibilità dei coniugi ad adempiere insieme alla funzione del matrimonio. Ed il relatore, che qui è stato particolarmente bravo, ci ha detto, per dar corpo e logica ad un verbalismo assoluto, che addirittura presupposto essenziale dello scioglimento dovrebbe essere il famoso, « fumoso » dico io, accertamento della inesistenza tra i coniugi eccetera, eccetera. Tale presupposto lo ha invocato perfino per respingere l'emendamento proposto dal senatore Carraro che voleva escludere la proponibilità della domanda quando non sia stata mai interrotta o sia stata ripresa la convivenza coniugale.

Senonchè il capoverso dell'articolo 1 del nostro capolavoro giuridico-sociale aggiunge subito che l'inesistenza della famosa comunione, quella su cui dovrebbe esservi l'accertamento del giudice, accertamento costitutivo se volete parlare in termini giuridici, è provata « soltanto » dalla sussistenza di una delle cause previste all'articolo 3 della legge. Non è vero dunque che il giudice debba accertare se sussista o meno il presupposto fondamentale per la pronuncia di scioglimento, non è vero che il presupposto possa esserci o meno quando ci sia stata convivenza eccetera: l'esistenza di una delle cause di scioglimento di cui all'articolo 3, anche la non consumazione per malattia o per lo stato di prigionia o per l'esilio, anche la condanna a più di dieci anni per aver cooperato, come la Krupskaja con Lenin, al raggiungimento di un ideale politico e sociale è prova sufficiente ed esclusiva della famosa inesistenza della comunione materiale e spirituale corrispondente alle finalità del matrimonio, anche se non vi sia stata interruzione, anche se si sia avuta ripresa della vita coniugale.

È per questo che l'articolo 5 non demanda affatto al tribunale di accertare quello che chiamerò il presupposto Bardi, ma solo di accertare la sussistenza di uno dei casi di cui all'articolo 3. È cosa, come si comprende, di estrema gravità; ma di queste situazioni è intessuto il disegno di legge, possiamo perciò andare avanti anche senza pretendere di risolvere tutti gli altri punti che ci lasciano perplessi, senza richiedere a noi quali preoccupazioni possa avere in concreto per i figli o per la famiglia il giudice che non ha altro potere che quello di fare un rinvio di non oltre sei mesi. (Chi sa di che razza di dolori è intessuta tutta la vita giudiziaria civile, sa bene tra l'altro che il rinvio di non oltre sei mesi è semmai un rinvio eccezionalmente risibile perchè i rinvii di un anno, un anno e mezzo oggi sono all'ordine del giorno). Ma

che un giudice debba pronunciarsi meccanicamente senza preoccuparsi delle conseguenze della sua pronuncia sulle famiglie che sta per sciogliere, o su figli che priva del padre o della madre, è veramente grave.

Vediamo che cosa c'è più avanti. C'è l'articolo 3 che è intessuto di cose interessantissime; esso ipotizza innanzitutto il caso del coniuge condannato con sentenza definitiva all'ergastolo o, anche con più sentenze, a 12 o più anni di reclusione per uno o più delitti non colposi. Scrive, sempre bravo, il nostro relatore che si vuole evitare di costringere l'altro coniuge a sentirsi unito a chi si è reso colpevole di un'azione criminosa o a chi è stato condannato per reati che hanno infranto la stessa ragione del matrimonio (sono quelli delle lettere *b, c, d*). Ma quando riporta la proposta del senatore Salari che ha chiesto di aggiungere che la sentenza per la condanna complessiva ad almeno 12 anni debba essere relativa a reati commessi successivamente al matrimonio od almeno essere pronunciata successivamente al matrimonio, il nostro relatore a nome della Commissione risponde subito che è superfluo precisare cose così evidenti e non è dunque necessario dire che la condanna a dodici anni, anche se venuta dopo il matrimonio per fatti commessi prima, non dà titolo al divorzio, che bisogna che i fatti siano commessi successivamente.

La funzione del matrimonio allora, quella sacra funzione di cui si parla nell'articolo primo, primo comma, non diviene impossibile per la condanna anche all'ergastolo emessa per fatti precedenti il matrimonio (anche se il *consortium omnis vitae* finisce ed anche se la funzione del matrimonio non possa più essere attuata quando il marito debba passare tanti e tanti anni all'ergastolo in attesa della grazia) o quando un coniuge debba scontare dodici anni di carcere per fatti che, commessi prima, emergano dopo la celebrazione del matrimonio. Si ha in questo caso una concezione del divorzio analoga a quella di una pena accessoria: la possibilità dell'altro coniuge di chiedere il divorzio non è più conseguente all'impossibilità della vita matrimoniale, ma si tratta di una pena accessoria al fatto punito come reato, pena accessoria che poi non può essere nemmeno amnistiabile...

B A R D I , *relatore*. Le pene accessorie sono obbligatorie, mentre questa non è obbligatoria.

T R A B U C C H I . Questa è una pena accessoria facoltativa: la pena inevitabile però sarà quella di dover rimanere costantemente sotto l'assillo della possibile manifestazione di volontà dell'altro coniuge al quale resterà lecito invocare in un momento qualunque la condanna avvenuta. Non ci sarà neppure rinuncia possibile nè prescrizione: a meno che non vogliamo dire che ci sarà la prescrizione civile normale dei dieci anni. I nostri legislatori poi non hanno pensato neppure al fatto che possa diventare almeno causa di errore il fatto che uno dei coniugi abbia commesso azioni che trovino dopo il matrimonio la sanzione di una o più condanne; e tanto meno hanno pensato a norme transitorie per reati che possano essere stati commessi dopo il matrimonio, ma prima dell'entrata in vigore della legge. Così l'articolo 3 della Costituzione sarà proprio bene applicato I giudici si regoleranno al riguardo, par che sia stato lo *slogan* prediletto per Fortuna, Baslini e compagni onorevoli! Per evitare le difficoltà del legiferare pensando.

Per quanto riguarda i dodici anni, poi, essi sono stati concepiti come una specie di pacchetto, quale quello per l'Alto Adige: se i dodici anni di pena verranno comminati uno alla volta (ad esempio per contrabbando, per furti e per altri fatti che siamo abbastanza abituati a vedere come normalmente recidivanti in determinati ambienti) che cosa dovrà succedere se nel periodo tra una condanna e l'altra ci sarà stata la convivenza, ci sarà stata la gioia di consumare l'oggetto del furto, ci sarà stata, magari, la ricettazione da parte dell'altro coniuge? Tutto non conterà: quando scoccheranno i dodici anni, come le dodici ore solenni negli spettacoli gialli (sommando insieme il contrabbando, il reato fiscale e tutto il resto) si entrerà nel periodo, indefinito, in cui l'altro coniuge potrà chiedere il divorzio. Mi domando se vi pare che questa sia una nor-

ma ben fatta e che possa essere degna del Parlamento italiano.

Se poi pensate che, ad esempio, l'ultima delle condanne, quella che segna il dodicesimo anno, potrebbe essere anche una condannetta da niente, una condanna a tre o quattro mesi di reclusione, magari per ubriachezza o per un fatterello commesso in stato di ubriachezza non volontaria, e che basterebbe per rendere lecita la domanda di scioglimento, e necessaria la sentenza d'accoglimento, anche se il giudice possa sentire dentro di sè ribollire la sua coscienza, anche se le conseguenze potessero essere disastrose per la famiglia, i coniugi, i figli, siete ben in grado di capire che razza di norma vi viene proposto di approvare.

Il disegno di legge inoltre non pensa neppure alla possibilità che la domanda di divorzio possa provenire dal coniuge complice o da quello che sia stato l'istigatore del fatto meno che meno dal coniuge a cui siano stati inflitti, supponiamo perchè donna, perchè incinta e per altre cause, invece che 12, 9 o 10 anni per la partecipazione agli stessi fatti. Niente! Il nostro aspirante legislatore si è fermato su un punto, la condanna a 12 anni, e su quel punto ha proseguito imperterrito. E che cosa si dirà se si tratterà di una condanna a undici anni e 11 mesi subita in giovinezza e di quella solo a un mese che completa il dodicennio subita dopo il matrimonio?

Ma andiamo avanti. Al numero 1 lettere *b*), *c*) e *d*) non si fa più la questione degli anni di reclusione ma si tiene conto solo del titolo del reato; la condanna, qualunque condanna possa essere erogata, per i titoli previsti, costituirà sempre titolo per il divorzio. Qualunque condanna costituirà dimostrazione di quel tale stato d'impossibilità di funzionamento del matrimonio purchè sia condanna, a lungo o a breve periodo di detenzione, per incesto, o per delitti sessuali a danno dei discendenti, o per istigazione o costrizione della moglie o della prole alla prostituzione, per sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione della prole, e così pure la condanna a qualsiasi pena per tentato omicidio ai danni del coniuge o dei figli ed infine, ove ci sia la recidiva specifica, qualsiasi pena detentiva per maltrattamenti, per violazione degli obblighi dell'assistenza familiare, per lesioni gravi, per calunnie, per circonvenzione d'incapace, a danno del coniuge o dei figli. È una cosa anche qui curiosa. Si comincia sempre con l'ergastolo, con l'incesto e poi *desinit in piscem mulier formosa superne*: aperta la porta... passa tutto! Vorrei, onorevoli colleghi, che aveste presenti i problemi abnormi che sorgeranno in questi casi. Voglio accennarne alcuni. L'incesto è pure un fatto grave, ma un po' meno se è commesso tra suocera e genero, tra suocero e nuora, è un fatto grave anche se commesso tra il marito e la figlia di primo letto della moglie o la figlia illegittima di quest'ultima, però è un fatto un pochino meno grave dell'unione con la figlia, ma non ci sarà dato fare distinzioni. L'incesto poi è punibile solo se vi è scandalo pubblico. È giusto dire che agli effetti familiari, agli effetti della cessazione della comunione spirituale l'incesto conti solo se ci sia lo scandalo pubblico?

B A R D I , *relatore*. Lo dice la legge.

T R A B U C C H I . No, la legge lo dice per giustificare la punizione, senza entrare nel sacrario delle famiglie.

B A R D I , *relatore*. Ma non esiste incesto se non c'è quel requisito.

T R A B U C C H I . Per noi l'incesto resta incesto anche se non è punibile. Per la legge penale il fatto della convivenza matrimoniale, diciamo così, anche del padre con la figlia ha importanza solo se costituisce scandalo pubblico, ma si può dire che solo allora dà diritto al divorzio, che se lo scandalo pubblico non c'è il coniuge vittima non ha diritto a chiedere il divorzio perchè non c'è incesto punibile? Siamo d'accordo! La legge che proponiamo, quella che vogliamo votare è fatta così. Però, è fatta bene? Siamo noi che dobbiamo dire se è fatta bene o male, onorevole relatore.

B A R D I , *relatore*. Ma non possiamo creare noi un altro reato. L'incesto è quello.

T R A B U C C H I . Ma l'errore è proprio in questo, onorevole relatore, di far riferimento semplicemente a situazioni considerate agli effetti dell'azione punitiva, quando invece, sempre che il divorzio si voglia, si deve far riferimento a situazioni familiari, a rapporti interpersonali, a rapporti tra marito e moglie, a rapporti tra padri e figli e non semplicemente a fatti costituenti reato. Il reato costituisce un fatto che offende la coscienza pubblica. Ma in materia di divorzio siamo in tema di coscienza privata, di organizzazione privata, di famiglia privata. la situazione dell'incesto che propongo alla vostra attenzione, onorevoli colleghi, ve la propongo proprio perchè gran parte di coloro che mi ascoltano non ci hanno mai pensato; ma è di una enormità eccezionale, è rivelatrice dell'errore di impostazione del disegno di legge.

Parliamo poi dei diritti sessuali commessi a danno dei discendenti. A parte la varietà dei casi, ricordiamo che l'articolo 530, ultimo capoverso, del codice penale, manda esente da pena il coniuge per la corruzione di minorenne se il minore è persona già moralmente corrotta. In questo caso niente divorzio perchè non c'è la possibilità di pena. Consideriamo valida la distinzione anche per le questioni matrimoniali? E poi c'è l'ipotesi del discendente non figlio per il quale la corruzione è reato punibile a querela di parte, (la querela di parte non è necessaria quando il reato è commesso a danno del figlio).

Costringeremo la parte lesa, se vorrà poi avere il divorzio, anche a querelarsi o a far querelare il proprio discendente vittima perchè i fatti vengano così pubblicamente conosciuti? Pensiamoci bene, onorevoli colleghi. Oui non si tratta della questione del divorzio o meno, ma di una legge che vogliamo fare, che indurrà a conseguenze disastrose, che altererà veramente la struttura stessa della nostra società.

C'è poi la questione del tentato omicidio e delle lesioni gravi. Considerate per un momento il caso del marito che scopre la moglie nel proprio letto in situazione non del tutto legale: egli può passare ad eccessi, spinto magari anche dal vino o dalla gelosia. Non pensiamo noi che la moglie sarà spinta a portare come testimonio colui che giaceva con lei per dire che è stata minacciata di vita, o che uno schiaffo che l'ha colpita ha prodotto una lesione grave? Vogliamo fare una legge che in queste situazioni serva a puntino per ottenere il divorzio ad istanza del colpevole? Voi direte che la legge che state per approvare va più che bene; io vi chiedo invece di non votare una cosa che non ha in sè un minimo di senso comune. Non parliamo poi di tutti i reati sessuali commessi in stato di ubriachezza. Ci sono fatti che possono ripetersi tante volte all'anno; quindi con la recidica specifica. Basteranno per legittimare la domanda di divorzio? Sappiamo dove si può andare a finire nel campo dei maltrattamenti in famiglia. Sono un civilista e non mi intendo di queste cose. Ma so bene che si può arrivare persino alla falsa testimonianza organizzata: per discriminare il marito dopo averlo accusato: quando la moglie vede che il marito sta per essere condannato per maltrattamenti in famiglia, essendo passati i momenti dell'ira, o i fumi del vino, la vedemmo spesso affermare di essersi sbagliata nell'accusare il marito, con il rischio di essere accusata lei stessa del reato di calunnia; ma così facendo, in futuro, essa darà luogo alla possibile richiesta del divorzio da parte del marito, di quel marito che vorrà difendere dal pericolo della condanna per maltrattamenti. Così porteremo noi la guerra, attizzeremo noi l'incendio in famiglia!

Sono cose che succedono continuamente e che possiamo notare anche se ci occupiamo di tutt'altro.

Ricordiamo inoltre come si affermi con facilità che una lesione è grave. Ricordiamo i mali di testa accusati in seguito ad un incidente automobilistico e che cessano soltanto dopo ottenuto l'indennizzo. È difficile fare la questione delle lesioni gravi o lievi; si farà passare facilmente quindi una lesione lieve per lesione grave in modo da rendere possibile la domanda di divorzio, qualora un coniuge sia stanco dell'altro.

Parliamo ora della violazione degli obblighi dell'assistenza familiare. Sappiamo tutti di che si tratta, così come sappiamo che insieme alla violazione di questi obblighi e pu-

nita la dilapidazione del denaro dei figli. Cosa dovremmo dire allora della moglie che abbia aiutato il marito a dilapidare il patrimonio del figlio del suo o del primo letto? Cosa dovremmo dire dell'ipotesi della donna che abbia spinto il marito a dilapidare il patrimonio del figlio chiedendo omaggi e regali, per poter arrivare poi al divorzio? La violazione degli obblighi di assistenza che per il pubblico ha un significato, per noi tecnici ha ben diverse possibilità di concretizzarsi: è violazione di obblighi di assistenza anche il mancato pagamento dell'assegno alimentare fissato dal tribunale prima che sia modificato con tutte le procedure possibili il *quantum* dovuto divenuto superiore alla possibilità del condannato. In questi casi sarà dato il divorzio. Perchè così vogliono Fortuna e Baslini! Seguiti da una maggioranza che non vuol discutere!

Sembra proprio che non si sia riflettuto a tutte le perle giapponesi contenute in questo disegno di legge. Lasciando stare per esempio il fatto che la seminfermità mentale non vi è prevista e che quindi il reato è considerato sempre solo nella sua essenza formale, e non secondo la colpevolezza, vi sono altri elementi di critica. Ci si potrà chiedere se si può fare domanda di divorzio anche se il danno sia stato risarcito e se la vittima dell'incesto sia diventata maggiorenne e abbia perdonato, e se il complice dell'incesto dopo la morte del coniuge da cui derivava lo stato di affinità abbia sposato addirittura l'altro complice, potrà invocare la condanna se avvenuta successivamente al nuovo matrimonio?

Ci sono infiniti esempi di questo genere che si possono fare, ma su tutto si vuol passare sopra. I difetti dell'articolo 3, n. 1, appaiono minimi se si passa all'esame dell'articolo 3, n. 2) alle norme che disciplinano i casi di assoluzione per infermità totale di mente (la parziale non viene prevista) ma non per i fatti che conducono all'ergastolo, solo per i fatti di assai minore gravità previsti dalle lettere *b*), *c*) e *d*).

Non è neppur prevista l'ipotesi della totale infermità di mente transeunte a proposito della quale è stato presentato un emendamento da parte del senatore Piccolo che il relatore ha dovuto dire non approvato. Infatti i reati, ha scritto il relatore, sono talmente gravi che non si può pensare che anche questa infermità transeunte non possa dare luogo al divorzio.

Che cosa avrebbe dovuto fare la Commissione, se non votare così? Se essa voleva sanare qualunque cosa fosse pervenuta dalle Camere? Però voi, onorevoli colleghi, penso dobbiate riflettere sul fatto che l'infermità di mente dell'imputato, oltre che da ubriachezza per esempio casuale, può essere causata anche dalla droga — tema oggi all'ordine del giorno — innocentemente assunta o fatta assumere per incitare a reati sessuali di fronte ai figli: siamo poi spesso di fronte alle ipotesi di malattie mentali in cui si alterano momenti di lucidità e momenti di follia anche a distanza di anni; è giusto che si preveda sempre in questi casi la possibilità di chiedere il divorzio anche se il reato sia stato commesso in stato di incapacità transeunte assoluta?

L'assoluzione per totale infermità di mente dall'incesto o da atti sessuali compiuti di fronte a figlio minore o da reati di minore gravità inciderà sul matrimonio con conseguenze irreparabili, anche se i coniugi si siano poi riconciliati e siano tornati a vivere insieme? È d'uopo dire che si vuole a tutti i costi favorire la dissoluzione delle famiglie!

Altro punto « fortunoso » di questo giardino è costituito dall'articolo 3, n. 2), lettera *e*) là dove si prevede il matrimonio non consumato per il quale nel primo biennio c'è sempre la possibilità di chiedere il divorzio. Si tratta di un istituto nuovo, di una specie di matrimonio con periodo di prova.

Dobbiamo farci una prima domanda: che cosa è la consumazione secondo il codice civile? Un istituto che non esiste. Noi ne parliamo sì perchè colleghiamo a questa parola un senso volgare. Ma la parola consumazione deriva evidentemente dalla elaborazione canonica. E l'elaborazione canonistica ci ha insegnato che *consummatio* è *l'effusio seminis virilis in vaginam mulieris penetratam, saltem partialiter, per membrum erectum,* onde non si ha consumazione *si deficiat verum semen, si haberi nequeat penetratio veretris in vaginam.* Sarà questa allora la con-

sumazione di cui parliamo noi, nel nostro disegno di legge? Ci sarà non consumazione quindi nel caso del marito che abbia legati i dotti seminiferi? Ci sarà non consumazione nei casi in cui il seme sia entrato se proprio non per fecondazione artificiale, con immissione semiartificiale aiutata, o sarà entrato in vagina per caso in un amplesso imperfetto? Siano pur nati dei figli? In diritto canonico, signori miei, provvede il canone 1119, con l'inciso *ex iusta causa*. La Santa Sede può dispensare dal matrimonio rato e non consumato, ma può farlo però solo quando concorra una giusta causa; quindi si emette un giudizio di giustizia della causa e si ha un provvedimento discrezionale, riservato al Papa.

Secondo il brillante progetto che esaminiamo, invece, si dice che la non consumazione dà luogo alla possibilità del divorzio; del quale sappiamo che una volta chiesto nei casi ammessi, deve essere concesso; ma non si dice che cosa la consumazione sia, e non si distingue se siano nati figli o no. Queste cose del resto non interessano chi non si pone i problemi dei figli e della famiglia. Ma dovrebbero interessare almeno gli altri casi di non consumazione: la malattia, la prigionia militare, politica, giudiziaria, la residenza all'estero dei nostri lavoratori. Per questo ultimo caso probabilmente dovremo pagare i viaggi alle mogli sposate per procura affinchè vadano ad interrompere il periodo di non consumazione, altrimenti il marito non sarà vincolato affatto.

Per i nostri signori proponenti non avrà alcuna importanza neppure quello *ius postliminii*, per cui lo sposo romano che, fatto prigioniero, aveva perduto la qualità di cittadino e la capacità di diritto subendo la *capitis deminutio*, se ritornava, riviveva nei suoi rapporti giuridici e familiari.

Per il testo Fortuna, guerra o no, il coniuge che non abbia consumato il matrimonio, purchè lo chieda entro due anni, ha il diritto di ottenere il divorzio. È vero che questo procedimento servirà in un particolare caso, quello cioè del matrimonio fatto per estinguere i reati di ratto e simili. In tal caso il rapitore, purchè la prima notte stia attento a non aver rapporti con la rapita (che già conosce da tempo) che implichino la consumazione il giorno stesso può presentare la domanda di divorzio. Matrimonio non consumato, entro il limite dei due anni: il divorzio si concederà e chi si è visto si è visto. Il rapitore andrà assolto e la rapita godrà di veder libero l'uomo che l'ha presa con la violenza e la avrà per la seconda volta tradita!

Il relatore dice che la legge è così; d'accordo, ma noi non possiamo approvarla proprio per tutto quello che abbiamo detto. Senza parlare poi dei pasticci che potrebbero avvenire in materia di matrimonio canonico, perchè la domanda di dispensa *super ratum* non è legata al biennio. Quindi fino al biennio si avrà la possibilità di chiedere il divorzio; passato il biennio se ci sarà la giusta causa si avrà soltanto la possibilità di chiedere la dispensa *super ratum*.

C'è poi, onorevoli colleghi anche il caso della separazione quinquennale; molti ne hanno ormai parlato, dimostrando l'assurdità di questa causa di divorzio che può funzionare anche a favore del coniuge colpevole contro la volontà del coniuge vittima innocente. Voglio solo aggiungere quanto forse nessuno ha ancora pensato: l'impedimento che ne deriverà per il coniuge innocente a chiedere la separazione. Il coniuge — e certamente, finchè in Italia le cose vanno a questo modo, si tratterà il più spesso della moglie — che voglia rimanere fedele al vincolo, alla famiglia, ai figli, a questi soprattutto, senza dover domandare al tribunale a chi debbano stare a carico, senza affidarsi alla opinione di un giudice che, sempre uomo, sarà capace di decidere in un modo o in un altro, secondo visione personale, non potrà chiedere la separazione: infatti chiedendola aprirebbe la porta alla domanda di divorzio. Sappiamo infatti che nel futuro sarà necessario che la separazione ci sia non solo di fatto, ma in forma ufficiale. Il fedifrago allora cercherà in tutti i modi di avere la separazione o consensuale, o per colpa di ambedue i coniugi; o anche per colpa propria. Per costringere la moglie a chiederla andrà a fare scenate, porterà la concubina davanti alla casa o in casa e ingiurierà la propria compagna legale, cercherà di prenderla con la fame

le farà subire ogni sorta di oltraggio purchè si decida a domandare la separazione; oppure si procurerà i testimoni falsi per dire che la moglie lo ha tradito o altre cose di questo genere; in tal modo dunque con questa legge si porrà la moglie tradita nella impossibilità pratica di chiedere la separazione, e si porrà alla mercè del coniuge colpevole, e tutto per dare al coniuge colpevole la possibilità di chiedere il divorzio; toglieremo al coniuge innocente perfino la difesa della legge, la possibilità pratica di chiedere la separazione perchè il colpevole possa liberarsi del vincolo. Bel progresso davvero!

Con queste conseguenze, altro che parità di cittadini di fronte alla legge! Altro che quelle storielle che si raccontano sul gratuito patrocinio per dimostrare che bisogna cambiare le norme e non lo spirito degli uomini! Qui noi stiamo veramente cambiando una legge, ma a parte il principio, lo facciamo sancendo norme veramente inconcepibili.

Ho finito così di parlare sull'articolo 3; occorre ora soffermarci un momento sugli articoli 2 e 5. L'articolo 2 non parla di divorzio — e tutti ne sappiamo il motivo — perchè lo Stato italiano ritiene — lo hanno detto in quel « libro verde » — che si possa determinare non lo scioglimento, ma solo la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio; ma allorchè si è fatto il connubio, direi meglio il *contubernium*, Fortuna-Baslini ci si è però dimenticati di coordinare l'articolo 2 con gli articoli 4 e 5. Ed ora vediamo cosa ne è risultato. L'articolo 4 recita: « Il tribunale viene adito per la domanda di scioglimento di matrimonio », e non si dice niente per la dichiarazione di cui all'articolo 2. L'articolo 5 afferma poi che il tribunale, accertata la sussistenza dei casi di cui all'articolo 3, e salva l'ipotesi di cui all'articolo 2, dichiara con sentenza sciolto il matrimonio. Pertanto prevediamo un'istanza in sede giudiziaria per chiedere lo scioglimento a cui corrisponderà una sentenza di scioglimento, e tutto va bene; ma non diciamo nulla per i casi del matrimonio canonico. Cosa accadrà nei casi regolati dall'articolo 2? Dovrebbe provvedere il comma 4 dell'articolo 5, il quale dice che con la sentenza dichiarativa dello scioglimento o con la dichiarazione di cessazione, si provvede per i figli. Emerge proprio da questo testo che per lo scioglimento si prevede una sentenza, per i casi di cui all'articolo 2 si ipotizza una dichiarazione: ma una dichiarazione da parte di chi? In che forma se non si tratta di sentenza? Lo ignoriamo. Si possono fare tre ipotesi, la prima, con il buon senso; secondo questa ipotesi si può pensare ad una sentenza dichiarativa, il pensiero sarebbe rimasto nella penna perchè la lettera della legge esclude che venga affacciata l'ipotesi di una sentenza, tanto che si dice all'articolo 5: « con sentenza esclusi i casi dell'articolo 2 ». Ma se questo è ciò che suggerisce il buon senso, questo non si può far prevalere contro la lettera che lo esclude. La seconda ipotesi è contro il buon senso, ma conforme al testo. Secondo il testo trattandosi di un semplice accertamento demandato al giudice che deve ordinare la cancellazione della trascrizione basterebbe un decreto del presidente del tribunale in camera di consiglio Sarebbe una interpretazione contro il buon senso ma conforme alla lettera. La terza ipotesi, che sembra sia l'unica possibile, è che si abbia un giudizio in due fasi. Un primo giudizio si chiuderebbe con una sentenza di mero accertamento: per questi motivi il tribunale accerta la sussistenza della causa di scioglimento del matrimonio prevista dall'articolo 3 della « fortunosa-basliniana ». A questa sentenza di mero accertamento, una volta che sia passata in giudicato, dovrebbe far seguito un decreto emesso in camera di consiglio, come per una rettifica di stato civile. Anzi, quella che provvede alla rettifica è una sentenza, mentre qui vi sarebbe un decreto. Sarà un'elegante soluzione, ma un po' costrutta, perchè in realtà la legge non dice affatto che si adotti questa complicata procedura Avverrà poi che in base all'articolo 5 la regolamentazione dei rapporti tra i coniugi debba esser fatta con la dichiarazione? Avremo allora una dichiarazione che non è sentenza, che regola dei rapporti fra privati e che regola la situazione dei figli?

Vi pare, onorevoli senatori, scusate se troppo spesso vi ripeto la domanda, che questa possa diventare una legge dello Stato italiano? Lasciamo poi stare l'articolo 9 che fa

decorrere gli effetti civili dalla sentenza o dalla sua trascrizione mentre la sentenza emette un accertamento che può risalire a cinque anni prima, con quelle conseguenze in materia di figli adulterini che vi ha illustrato, se non sbaglio, il senatore Carraro.

Ma lasciamo stare anche queste cose. Andiamo avanti e vediamo che cosa succederà quando si sarà arrivati allo scioglimento e alla regolamentazione dei rapporti fra coniugi. Si dice che la sentenza di divorzio stabilirà a chi vanno i figli — e sta bene lo si dica — ma non si dice se il procuratore della Repubblica potrà o non potrà appellare in materia di divorzio, perchè su questo punto il disegno di legge è muto, pare lo si escluda, pare cioè che il pubblico ministero non avrà la possibilità di appellare. Che cosa succederà allora dei figli? Dio solo lo sa. Come le sentenze notificate possono non essere conosciute dal destinatario quando ci siano i domicili eletti lo sappiamo; i domicili lontani poi servono talvolta a questo effetto. Recentemente è toccato a me di far notificare una citazione civile, non familiare, nella Corea del Nord. L'atto mi è ritornato tranquillo, tranquillo. Mi è stato comunicato che noi non abbiamo relazioni con la Corea del Nord e che quindi facessi quello che volevo. Poi la citazione è arrivata per posta. Ma quando si vuole non far arrivare una notifica non la si fa arrivare, specie se la controparte è d'accordo; in questo caso se non potrà far niente il pubblico ministero, i figli ovviamente saranno abbandonati al loro destino. Il pubblico ministero avrà voce infatti solo durante il processo di divorzio, ma dopo la sentenza, mai più. Conosciamo tutti le storie del divorzio rumeno, del divorzio di San Marino, e di tutti i vari divorzi ai quali le parti sono ricorse e sappiamo tutti come sono avvenute talvolta le notificazioni fino a che non si è ammesso il ricorso anche in Cassazione da parte del pubblico ministero: ma per i figli ha sempre provveduto l'autorità italiana. Nel caso del divorzio, non potrà provvedere nessuno se il giudice avrà giudicato secondo errata informazione delle parti. Procedendo vediamo che gli alimenti verranno attribuiti al coniuge bisognoso, diciamo noi in più, non colpevole; ma cosa succederà poi? Viene a mancare secondo il progetto la modificabilità. Ma c'è di più: alla moglie abbandonata si applicherà la regola della separazione e degli alimenti alla separata — parliamo della moglie perchè normalmente è quella che non guadagna —; essa dovrà vedere il marito risposato mentre a lei verrà impedito di risposarsi se non vorrà perdere gli alimenti. Per la divorziata, magari malata ed anziana la possibilità di un secondo matrimonio dovrà essere valutata semplicemente in base ad un concetto contabile.

Si vuole risposare? Perde i soldi; dunque a lei la scelta: o si risposa senza soldi o tiene i soldi sposandosi magari soltanto in chiesa se sara possibile, come si fa per non perdere le pensioni di guerra, cosa contro la quale ho sempre protestato e continuo a protestare.

Ma è lecito a noi mettere uno dei due coniugi in questa situazione quando può trattarsi anche del coniuge non colpevole perchè sappiamo che si vuole ammettere il divorzio ad istanza del coniuge separato colpevole? Possiamo mettere l'innamorato nell'impossibilità di risposarsi anche per avere un minimo conforto? Supponiamo poi che magari si tratti di un uomo vecchio rimasto povero e solo, con i figli ormai sposati, e che abbia bisogno oltre che di chi gli attacca amichevolmente i bottoni, di un minimo di affetto: ebbene costui non potrà risposarsi perchè se no perderà quei pochi alimenti che la moglie ricca gli deve dare, che si è impegnata a dare quando si è separata dopo essere volata con un adultero?

Queste sono le belle norme che dovremo vedere applicate tutti i giorni, signori senatori. Le questioni di principio ve le espongono tutti, ve le stanno esponendo tutti, ma io che sono un povero artigiano del diritto, ho preferito di farvi vedere come si aggiusteranno le scarpe, come si aggiusteranno i vestiti nel mondo della realtà umana, si potranno applicare le norme, ed ho constatato che la legge del divorzio è un vestito non aggiustabile. Ciò ci fa vedere che si può essere divorzisti finchè si vuole, ma che i signori Fortuna e Baslini dovrebbero essere condannati a cambiare mestiere se sono avvocati o

per lo meno condannati a farsi consigliare se vorranno proporre una legge almeno passabile.

Vogliamo pensare anche alla possibilità degli alimenti forfetizzati? È stato previsto infatti anche il *forfait* sugli alimenti. Ma come possiamo pensare a questo genere di prestazione alimentare *una tantum*, in periodi in cui — lontan di qua ogni pensiero al tempo presente — la moneta cambia di valore così spesso e gli investimenti non sempre danno reddito costante? Come si fa a pensare che con gli alimenti forfetizzati sia finito tutto il rapporto anche per il futuro, così che il coniuge più ricco possa fare quello che vuole?

Come possiamo finalmente trascurare del tutto il problema delle pensioni? Non ci si può disinteressare di queste cose in un mondo in cui tutto è regolato dall'intervento della società.

Ma c'è anche l'articolo 7 che merita di essere considerato. Esso recita: « L'obbligato può essere tenuto a prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi patrimoniali di cui agli articoli 5 e 6. Il tribunale può ordinare che una quota dei redditi o dei proventi di lavoro dell'obbligato venga versata direttamente agli aventi diritto alle prestazioni di cui alle norme predette ». Ma cosa vuol dire che l'obbligato può essere tenuto a prestare garanzia? Che non gli date il divorzio se non presta una garanzia o è vero semplicemente che quando ha divorziato gli dite che deve dare delle garanzie e se non le dà lo chiamate per fargli un rimprovero solenne? Che cosa si deve fare se l'interessato sostiene di non poter dare la garanzia? Lo denunciate per violazione degli obblighi di assistenza familiare? Non si sa.

Parliamoci apertamente, e vi condono il commento di molte altre cosette che sono contenute in questa proposta di legge; mi permetto di dirvi, onorevoli senatori: fate quello che volete; noi siamo certamente lieti che sia così. Voi capite benissimo che è impossibile rappezzare questa specie di mantello di San Martino; sarà perchè l'onorevole Fortuna ha ceduto metà della sua legge a Baslini o perchè la legge è nata per odio e non per amore: certo è che ne è venuto fuori un mantello a pezzi veramente inutilizzabile.

Sarà quel che volete, onorevoli colleghi, ma se noi dovremo discutere sulle piazze un tema di questo genere che cosa si dirà del Senato della Repubblica italiana? Abbiamo votato la legge ponte e ne stiamo pagando la pena, abbiamo lasciato correre il testo della legge degli acquedotti e ne paghiamo la pena; abbiamo fatto delle altre leggi sbagliate: recentemente quella sull'assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli, e la cambieremo; la legge sulle pensioni l'abbiamo cambiata. Abbiamo compiuto molti errori quando abbiamo avuto la preoccupazione di approvare leggi venute dall'altro ramo del Parlamento come se dovessero essere intangibili.

Questa volta però tocchiamo la vita familiare dei cittadini e per questo abbiamo il dovere di prevedere ciò che diremo quel giorno che dovremo andare sulle piazze a discutere per il *referendum;* andremo sì a parlare del matrimonio indissolubile, del sacramento del matrimonio e di tutto il resto che voi sapete, ma che figura farà il Senato della Repubblica di fronte ad una legge come la nostra? I cittadini diranno: non le avete viste voi queste cose? Non avete visto che si trattava di un provvedimento che non poteva diventare legge di uno Stato che si rispetti?

Questo è il problema concreto, prima ancora della questione di principio su cui parlerò fra breve.

Prima di lasciare questo tema voglio fare alcune considerazioni conclusive. Nei processi c'è l'istituto della revocazione, ci sono istituti che permettono, anche dopo il passaggio in giudicato, di far cambiare il giudizio. Che cosa succederà allora se si dovesse scoprire che il divorzio sia stato concesso per errore? Nessuno lo sa; dovremo fare una leggina per provvedere a questi casi? Faremo così un altro rappezzo. Non sappiamo poi che cosa succederà nel caso di riconciliazione, se cioè i coniugi dovranno sposarsi un'altra volta; nell'ipotesi che si tratti soltanto di annullamento degli effetti della trascrizione non sappiamo se si dovrà fare un'altra trascrizione: il matrimo-

nio canonico infatti non sarà stato sciolto, nè voi potrete mai scioglierlo; saranno stati annullati semplicemente gli effetti della trascrizione. Se i coniugi si riconcilieranno allora si provvederà ad annullare gli effetti dell'accertamento che annulla la trascrizione?

Pensiamo a tutte queste cose perchè la legge è fatta per i cittadini e non soltanto per i filosofi, ma c'è veramente da impazzire!

Tralascio le discussioni sulla costituzionalità o meno della legge, ma voglio soltanto fare alcune precisazioni su cose che non mi sono parse molto chiare nè nella relazione nè in quel « libro verde » che ho così generosamente commentato nella prima parte del mio intervento e che ora voglio favorire col silenzio. Ci siamo dimenticati che la struttura del matrimonio canonico è cosa del tutto diversa da quella del matrimonio civile: per questo ci sono stati proposti testi che non hanno base giuridica. Voglio confessare un mio peccato di gioventù. Sono uno di coloro — pensate quanto sono vecchio — che ha celebrato uno dei primi matrimoni concordatari. In quel tempo sono restato veramente colpito dall'evoluzione dottrinale canonistica basata sul concetto del matrimonio-contratto. Noi provenivamo dalla scuola giuridica che ci aveva insegnato che il matrimonio civile non è un contratto, ma se mai è un atto complesso, sia pure un atto complesso caratteristico; meglio un accordo, quella che i tedeschi chiamano *Vereinbarung* perchè non si supera attraverso l'accordo un conflitto giuridico di interessi, il matrimonio si conclude con la cessione di una parte di se stesso alla controparte, è l'atto con il quale si crea un nuovo nucleo familiare; esso è più vicino quindi teoricamente all'atto costitutivo della società, di una società particolare per sua natura eterna che non al contratto, (anche se oggi si parla di contratto di società), è più vicino all'atto con cui si fonda una istituzione che al contratto (e qui andrebbero citate le teorie di Hauriou e di Santi Romano e di altri maestri sull'elaborazione dell'istituzione giuridica per vedere come si inquadra nella dottrina attuale).

È sembrato a me allora — quando ho celebrato il mio matrimonio — che il ritorno al concetto contrattualistico canonistico avesse il senso di un passo indietro. Infatti si diceva: ma come, si è dimenticata tutta la elaborazione dottrinale? Per fare un piacere alla Chiesa (credo che sia inutile dire che io sono un uomo di Chiesa, fedele alla Chiesa, ma la mia libertà di pensiero continuo ad averla in materia non dogmatica) noi abbiamo sacrificato quella che è stata la nostra evoluzione giuridica? In realtà non è così; quando ho cercato di approfondire la questione, ho visto come stanno le cose. Per la Chiesa c'è il contratto, ma questo è di per se stesso intimamente connesso con il sacramentro. E allora l'indissolubilità (tre sono i *bona matrimonii*: *bonum fidei, bonum prolis et bonum sacramenti*) è il *bonum sacramenti*. Da parte canonica discende evidentemente la formula che si legge nella celebrazione matrimoniale, tutta la impostazione della legge del 1929 laddove si dice che il matrimonio è elevato a dignità di sacramento e che ne derivano diritti ed obblighi eccetera. Perchè l'indissolubilità è intimamente connessa al matrimonio elevato a sacramento. Nel « libro verde » tutto ciò scompare. Chi lo ha redatto — mi dispiace dirlo — non conosceva che superficialmente la materia. È meglio vada a studiarla.

Invece nel nostro diritto civile l'indissolubilità è caratteristica del matrimonio non in quanto sia esso contratto volutamente indissolubile ma in quanto è istitutivo del nucleo familiare necessariamente, naturalmente perenne. Bisogna chiaramente distinguere queste cose. Anche a lei, onorevole relatore, le cose non sono riuscite chiare. Bisogna chiarirle. Le è successo un altro piccolo svarione, quello di chiamare vizi del volere la esclusione del *bonum prolis* e del *bonum fidei;* non sono vizi del volere per il diritto canonico ma sono semmai, insieme con la negazione del *bonum sacramenti*, negazione in se stessa degli elementi essenziali del matrimonio e rientrano nel concetto della simulazione, o secondo i casi in quello della condizione che nega l'essenza dell'atto. A me è capitato lo svarione di S. Antonio, a lei è capitato quello di S. Giovanni, la cui festa si celebra domani. A ciascuno il suo Santo.

B A R D I , *relatore*. Il concetto è quello.

T R A B U C C H I . Ho detto queste cose — scherzi a parte — perchè è necessario che noi non facciamo confusione tra i due sistemi giuridici, canonico e civile. Se facciamo confusione tra i due sistemi evidentemente non possiamo giustamente ragionare. Bisogna che teniamo distinta quella che è la funzione del matrimonio in senso giuridico-civile, dalla natura intrinseca e specifica del matrimonio stesso, bisogna che distinguiamo il matrimonio-sacramento dal diritto che nasce dal matrimonio del diritto civile. E vedremo allora come il disegno di legge sia basato sulla sabbia, meglio sulla nebbia. Onorevoli colleghi, un altro piccolo discorsetto di quelli che forse piace di fare alla fine di un lungo e noioso intervento servirà a me per concludere. Io credo che pochi forse di voi ricordano quanto è detto nel digesto, cap. XXIV, par. 32 e cioè che *non coitus matrimonium facit sed maritalis affectio;* per lungo tempo fu ritenuto che nel diritto romano classico fosse la *maritalis affectio* che costituiva l'essenza stessa del matrimonio; lo ha detto anche il senatore Carraro. Ci siamo dimenticati la profonda rielaborazione dei testi che ha fatto Emilio Albertario per dimostrare che nel diritto romano classico non era la *maritalis affectio* ma era l'*honos matrimonii* che costituiva l'essenza del matrimonio e che la frase originale era: « *sed honos matrimonii non maritalis affectio* ». L'*honos matrimonii* fa venire in mente come si concludono le commedie di Goldoni (guardate dove si va a finire: dalla tragedia dei coniugi abbandonati alle commedie di Goldoni!), gli spasimanti che diventano sposi di fronte ai più o meno occasionali testimoni, che sono di solito tutti i partecipi della commedia, ufficialmente dichiarano: « questo xe mio marì », « questa xe mia mujer ». È questa l'affermazione di fronte al pubblico dell'*honos matrimonii*, riportata fino al 1700. Di fronte a questa situazione mi domando allora: che cosa vogliono in sostanza i divorzisti? Non vogliono certo la libertà sessuale, perchè ce l'hanno, nel mondo italiano di oggi; non vogliono certo regolare i rapporti economici che sarebbero una cosa abbastanza facile; non vogliono mettere a posto i figli chè già ci arrivano con istituti vari; vogliono poter dire nelle nuove nozze: « questo xe mio marì », « questa xe mia mujer ». Perchè il « marì » e la « mujer » di fronte al pubblico hanno una posizione diversa da quella dell'uomo e della donna che convivono? Evidentemente perchè c'è una regolamentazione sociale nella coscienza degli individui diversa da quella che può essere scritta o meno nella legge. Perchè socialmente « marì » e « mujer » rappresentano una cellula unica ed indivisibile di fronte alla società civile come di fronte alla famiglia religiosa. La differenza sostanziale del matrimonio dal concubinato deriva solo da questo.

Non basta dire, come conclude il nostro relatore, che noi dovremmo provvedere alle case, agli asili eccetera; provvederemo a tutto, a fare tante celle come quelle delle api per la famiglia di prima, di dopo, di sempre, dell'uomo di domani. Ma ai divorzisti non potremo dare mai la tranquillità di poter dire: « questo xe mio marì », « questa xe mia mujer » fino a che non si convertiranno a pensare, anche loro, che il matrimonio costituisce una cellula unica del tessuto sociale e che tale cellula, voglia o non voglia dirlo la legge, è indivisibile e perpetua: essa vive, si può dire, anche oltre la morte.

Per questi motivi sono contrario alla legge Fortuna-Baslini, come uomo e come modestissimo artigiano del diritto; sono contrario a questa legge che non ha la sufficiente struttura sociale e giuridica per essere decorosamente inserita nella raccolta ufficiale delle leggi italiane. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

P R E S I D E N T E . Comunico che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nell'apposito fascicolo.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

A R N O N E , *Segretario*:

CALAMANDREI, SEMA, FABBRINI, SALATI. — *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* — Per sapere, tanto più urgentemente alla luce di insistenti notizie di stampa e di gravi denuncie formulate in ambienti politici:

1) se il Governo sia in grado di escludere che, nel Consiglio ministeriale dell'Alleanza atlantica, tenutosi ultimamente a Roma, e nelle successive riunioni dei Ministri della difesa della NATO a Venezia e a Bruxelles, siano state prese decisioni tali da comportare per l'Italia nuovi oneri e vincoli in materia di armamenti nucleari o convenzionali, di spese e strutture militari, di dislocazione di forze e basi straniere sul nostro territorio;

2) se, comunque, il Governo può garantire che, nel quadro dei lavori svoltisi negli organismi sopra menzionati e della preparazione di essi, non siano state esaminate o avanzate da alcuna parte nè ad alcun titolo proposte tali da comportare giudizi stranieri sulla situazione politica italiana o interferenze della NATO nella vita democratica del nostro Paese. (int. or. - 1692)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

RENDA, PIRASTU, GATTO Simone. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* (*Già int. or.* - 190) (int. scr. - 3718)

SALATI. — *Al Ministro dell'interno.* — (*Già int. or.* - 223) (int. scr. - 3719)

SALATI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — (*Già int. or.* - 349) (int. scr. - 3720)

SEMA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — (*Già int. or.* - 340) (int. scr. - 3721)

SEMA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — (*Già int. or.* - 357) (int. scr. - 3722)

CINCIARI RODANO Maria Lisa. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — (*Già int. or.* - 212) (int. scr. - 3723)

CINCIARI RODANO Maria Lisa. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali.* — (*Già int. or.* - 364) (int. scr. - 3724)

CINCIARI RODANO Maria Lisa. — *Al Ministro dell'interno.* — (*Già int. or.* - 365) (int. scr. - 3725)

CINCIARI RODANO Maria Lisa, PERNA, MAMMUCARI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, del turismo e dello spettacolo e del lavoro e della previdenza sociale.* — (*Già int. or.* - 582) (int. scr. - 3726)

TERRACINI. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se, in considerazione delle gravi conseguenze in ordine all'occupazione, determinate dall'applicazione, da parte del Poligrafico dello Stato, della disposizione ad esso impartita dagli uffici competenti ministeriali di riavocare alla propria diretta attività produzioni tradizionalmente affidate ad imprese esterne — e ciò in particolare nei confronti della « Tipografia operaia romana », la quale, da ben 62 anni, è stata impegnata per la stampa del « Bollettino Ufficiale » del Ministero della pubblica istruzione, parte 2ª, con conseguente necessità di adeguata specifica attrezzatura — non ritengano di dover disporre perchè si soprassieda per un congruo termine all'applicazione della disposizione, tenuto anche conto del fatto che il Poligrafico dello Stato, allo scopo di soddisfare tut-

te le esigenze di lavoro, è costretto a richiedere alle proprie maestranze un margine di lavoro straordinario indubbiamente troppo gravoso. (int. scr. - 3727)

TERRACINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se non ritenga di dover opportunamente richiamare l'attenzione della Corte dei conti sulle gravissime conseguenze morali e materiali che si verificano a danno degli interessati — che sono per antonomasia cittadini particolarmente benemeriti — in conseguenza della sospensione, ormai intollerabilmente prolungata, della registrazione di decine e decine di decreti di concessione dell'assegno vitalizio a perseguitati politici antifascisti in base all'articolo 4 della legge 24 aprile 1967, n. 261, e ciò sotto motivo che la pensione di guerra, della quale i beneficiari di detti decreti godono, è da considerarsi a carico dello Stato: motivo del tutto pretestuoso, dato che la pensione di guerra non è mai stata e non è considerata pensione a carico dello Stato e proprio per questo è esclusa da ogni limitazione di cumulo di pensioni, è esente da ricchezza mobile, eccetera. (int. scr. - 3728)

ANDERLINI. — *Ai Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero.* — Per sapere se non intendano intervenire onde permettere la partecipazione della Repubblica democratica tedesca alla Fiera del Levante di Bari con un suo padiglione ufficiale.

Le difficoltà frapposte in altre occasioni alla partecipazione a simili manifestazioni dovrebbero cadere, visto il mutato atteggiamento della Repubblica federale tedesca sull'argomento, tenuto conto che la Repubblica democratica tedesca ha partecipato recentemente e con piena parità di diritti alle Fiere di Bruxelles, Hannover (RFT) e Parigi, avendo presente che l'Unione fiere internazionali ha preso posizione contro ogni forma di discriminazione in materia di partecipazione alle fiere e soprattutto valutando adeguatamente il fatto che è nell'interesse dell'Italia che si stabiliscano i migliori rapporti commerciali con la Repubblica democratica tedesca. (int. scr. - 3729)

CERRI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare allo scopo di impedire che l'Istituto nazionale assistenza malattie (INAM) allestisca in Castel San Giovanni (in provincia di Piacenza) servizi ambulatoriali di radiologia, terapia fisica e laboratorio analisi cliniche, e ciò in quanto nello stesso Castel San Giovanni ed a Borgonovo Val Tidone (comune sito a 5 chilometri dal predetto) esistono due ospedali generali di zona dotati dei citati servizi speciali, per cui ulteriori analoghe attrezzature risulterebbero superflue e rappresenterebbero certamente uno spreco.

Si chiede se il Ministro è a conoscenza che il CRPO dell'Emilia-Romagna ha espresso in proposito parere contrario.

Si chiede, inoltre, di conoscere quale risposta intende dare il Ministro ai comuni di Castel San Giovanni e Borgonovo Val Tidone (in provincia di Piacenza), nonchè al consiglio di amministrazione dei rispettivi ospedali di zona, in merito al documento dagli stessi enti inviatogli congiuntamente in data 13 maggio 1970 - prot. 2702 (int. scr. - 3730)

MURMURA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi e le ragioni dell'assoluta carenza di manutenzione, da parte della GESCAL e dell'Istituto autonomo per le case popolari di Catanzaro, agli alloggi realizzati nella città di Vibo Valentia, in via Circonvallazione, in via Scrimbia ed in Rione Affaccio, che si presentano in condizioni particolarmente deteriorate in conseguenza di detto costante oblio.

Tale comportamento dei due suddetti enti non solo è causa di grave deterioramento degli immobili, ma, contrastando con lo zelo dell'Istituto autonomo per le case popolari di Catanzaro nel richiedere le indennità di mora per i ritardi, sia pure di pochi giorni, nel pagamento dei canoni locativi, costituisce violazione dell'articolo 2 del contratto, che recita: « Il canone di affitto viene stabilito tenendo conto, oltre che del prezzo della locazione, di ogni altra spesa — nessuna esclusa — per la manutenzione, amministrazione, eccetera ».

Alla luce di quanto esposto, si chiede di sapere quali provvedimenti si intendono adottare nei confronti degli enti inadempienti. (int. scr. - 3731)

VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere se il Governo non ritenga di dare precise ed uniformi disposizioni, valide per tutto il Paese, con riferimento all'età, per regolare l'accesso dei giovani ai ritrovi pubblici, specificatamente sale da ballo ed esercizi assimilati.

In particolare, per conoscere se non si ritenga, portando il limite di età agli anni 15, di disporre ogni più vigile ed attento periodico controllo per una regolare attività degli esercizi, evitando lo svilupparsi di circoli o pseudo-circoli privati per i quali i controlli risultano quanto mai difficili. (int. scr. - 3732)

VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, della sanità, del turismo e dello spettacolo e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere, in relazione alle notizie che periodicamente appaiono su alcuni organi della stampa nazionale in merito ad asseriti inquinamenti delle acque marine, con riflessi fortemente negativi sull'industria turistica, se il Governo non ritenga di predisporre un ufficio speciale che, periodicamente, provveda ad eseguire analisi ufficiali delle acque marine, da rendere pubbliche, con ogni conseguente provvedimento del caso. (int. scr. - 3733)

CORRAO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

se è a conoscenza della legge 27 maggio 1970, approvata dall'Assemblea regionale del Trentino-Alto Adige, che consente lo zuccheraggio per i vini a denominazione di origine prodotti in quella regione, in netto contrasto con le vigenti leggi nazionali sul vino;

quali provvedimenti intende adottare per riaffermare i princìpi ispiratori della vigente legislazione e della politica agricola in difesa della produzione vinicola, e in particolare di quella siciliana, che sarebbe travolta in una più grave crisi dalla disparità legislativa introdotta dalla Regione Trentino-Alto Adige. (int. scr. - 3734)

Annunzio di ritiro di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'elenco di interpellanze ritirate dai presentatori.

A R N O N E , *Segretario*:

n. 194 dei senatori Perna, Gianquinto ed altri, al Ministro senza portafoglio per la riforma della pubblica amministrazione ed al Ministro del tesoro; n. 126 dei senatori Gianquinto, Fabiani ed altri, al Ministro dell'interno.

Annunzio di ritiro di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'elenco di interrogazioni ritirate dai presentatori.

A R N O N E , *Segretario*:

int. or. - 175 dei senatori Chiaromonte e Lugnano, al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno; int. or. - 305 dei senatori Chiaromonte e Petrone, al Ministro dell'interno; int. or. - 1171 del senatore Chiaromonte, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; int. or. - 110 dei senatori Adamoli, Minella Molinari Angiola e Cavalli, ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale; int. or. - 605 dei senatori Fabretti, Tomasucci e Manenti, al Ministro della pubblica istruzione; int. or. - 609 dei senatori Borsari e Colombi, al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione; int. or. - 449 dei senatori Sotgiu e Pirastu, ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno; int. or. - 614 dei senatori Terracini,

Cinciari Rodano Maria Lisa ed altri, ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione; int. or. - 661 dei senatori Terracini, Bufalini ed altri, al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno; int. or. - 897 del senatore Maris, al Ministro di grazia e giustizia ed al Ministro senza portafoglio per la riforma della pubblica amministrazione; int. or. - 1008 del senatore Fusi, al Ministro dell'agricoltura e delle foreste; int. or. - 985 del senatore Pegoraro, ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; int. or. - 350 dei senatori Manenti, Tomasucci e Fabretti, ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione; int. or. - 1152 dei senatori Li Causi, Bufalini ed altri, ai Ministri dell'interno e della difesa; int. or. - 170 del senatore Abenante, ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti e dell'aviazione civile; int. or. - 341 dei senatori Abenante, Fermariello ed altri, al Ministro dell'interno; int. or. - 213 dei senatori Argiroffi e Tropeano, al Ministro dell'interno; int. or. - 233 del senatore Bertone, ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; int. or. - 234 del senatore Bonatti, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; int. or. - 242 dei senatori Renda e Papa, al Ministro della pubblica istruzione; int. or. - 296 dei senatori Fortunati, Perna ed altri, al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione; int. or. - 319 dei senatori Orlandi, Farneti Ariella e Bonazzi, ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno; int. or. - 521 dei senatori Orlandi, Romano e Bonazzola Ruhl Valeria, al Ministro della pubblica istruzione; int. or. - 534 del senatore Romano, al Ministro dell'interno; int. or. - 926 dei senatori Pirastu e Sotgiu, al Ministro della difesa ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 24 giugno 1970

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 24 giugno, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Deputati FORTUNA ed altri. — Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (973) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (676) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (*ore 20,50*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari